Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013
"Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
l'Europa investe nelle zone rurali
Misura 3.2.3 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale"

PROGETTO
RETE NATURA 2000

Coordinamento generale:
Regione Liguria – Dipartimento Ambiente – Settore Progetti e programmi per la tutela e valorizzazione ambientale.
ARPAL: U.T.C.R. – U.O. Attività specialistiche (Ufficio Biodiversità).

Gruppo di lavoro Regione Liguria/ARPAL:
Marianna Amendola con Francesca Barelli, Francesco Tomei, Luca Giuffardi, Alessandra Di Turi, Sergio G. Fasano, Francesca Maglio, Elena Mingarelli, Fabrizio Oneto, Marta Puppo, Sara Swerts.

REGIONE LIGURIA
revisione finale maggio 2019
a cura del Settore Parchi e Biodiversità

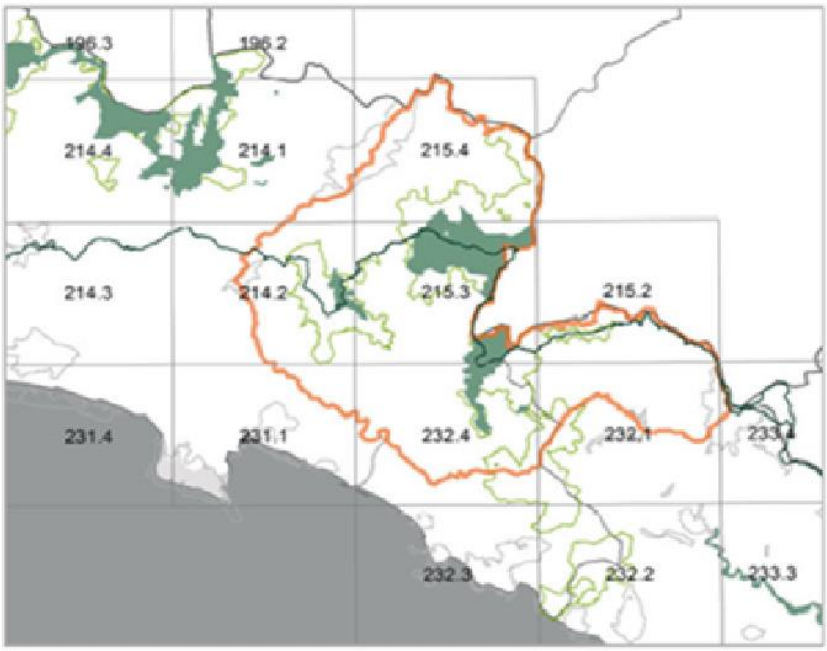

QC QI QUADRO OPERATIVO

titolo
NORME E INDIRIZZI DI GESTIONE CON MODIFICHE REGIONALI

elaborato **NIG**

SIC in gestione all'Ente
IT1331104 Parco dell'Aveto; IT1331810 M. Ramaceto; IT1331909 M. Zatta - P.so Del Bocco - P.So Chiappanino - M. Bossea.

Presidente: Giuseppe Maggiolo
Direttore: Dott. Paolo Cresta

Supervisione e coordinamento generale: dott. Paolo Cresta
Coordinamento tecnico - operativo: dott.ssa agr. Paola Caffa e dott. for. Umberto Bruschini

Gruppo di Lavoro:
Aspetti pianificatori, urbanistici, paesaggistici, procedura VAS e partecipazione, dott. agr. Paola Caffa e dott. for. Umberto Bruschini;
Aspetti agronomici, dott. agr. Paola Caffa;
Aspetti forestali, dott. for. Umberto Bruschini;
Aspetti naturalistici, dott. Paolo Giordani (botanico), dott.ssa Maria Sciutti, dott.ssa Annalisa Campomenosi, dott. Luca Baghino (ornitologo), dott. Daniele Baroni (entomologo), dott. Fabrizio Oneto e dott. Dario Ottonello (fauna minore), dott. Laura Schenone (lupo), dott.ssa Mara Calvini (chirotteri).

Coord. cartografico e GIS, dott. agr. Paola Caffa, dott. agr. Giuliano Lai, arch. Luca Volpin

Ufficio tecnico Ente:
geom. Mirko Fontana.

Adottato con delib. Ente Parco Aveto n. 19 del 19/06/2015
APPROVATO CON DELIB. CONSIGLIO REGIONALE N. 10 DEL 21/05/2019

INDICE

TITOLO I PIANO INTEGRATO DEL PARCO 4
ARTICOLO 1. Finalità e obiettivi del Piano Integrato del Parco 4
ARTICOLO 2. Contenuti ed elaborati del Piano 4
ARTICOLO 3. Efficacia e attuazione del PIDP 8
ARTICOLO 4. Il territorio del Parco Naturale Regionale dell'Aveto e delle aree ZSC in gestione all'Ente Parco Aveto 9
ARTICOLO 5. Articolazione del Piano e suddivisione 9

TITOLO II - PARCO DELL'AVETO 10

SEZIONE PRIMA – NORME GENERALI 10
ARTICOLO 6. Suddivisione del Parco e articolazione delle norme del piano 10
ARTICOLO 7. Norme generali 10
ARTICOLO 8. Attività di verifica sugli interventi ricadenti all'interno del Parco 12
ARTICOLO 9. Sistemazioni idrauliche e dei versanti nel Parco 12
ARTICOLO 10. Uso delle risorse idriche 13
ARTICOLO 11. Gestione del bosco 13
ARTICOLO 12. Nuova viabilità nel Parco 14
ARTICOLO 13. Modalità di progettazione, costruzione e manutenzione delle strade 14
ARTICOLO 14. Edifici e opere di urbanizzazione 15
ARTICOLO 15. Ricostruzione di ruderi 16
ARTICOLO 16. Recupero di edifici 16
ARTICOLO 17. Impianti ad energie alternative 17
ARTICOLO 18. Manufatti di interesse storico testimoniale 17
ARTICOLO 19. Rifiuti e scarichi 18
ARTICOLO 20. Recinzioni 18
ARTICOLO 21. Attività escursionistica 19
ARTICOLO 22. Campeggio 19
ARTICOLO 23. Esercizio di attività sportive 19
ARTICOLO 24. Attività scientifica 20
ARTICOLO 25. Studi e ricerche di carattere geologico 20
ARTICOLO 26. Sondaggi geognostici, pozzi e altre forme di indagini monitoraggi 20
ARTICOLO 27. Studi e ricerche di carattere agrosilvopastorale 21
ARTICOLO 28. Studi floristici e vegetazionali 21
ARTICOLO 29. Studi zoologici 21
ARTICOLO 30. Educazione ambientale 21

SEZIONE SECONDA - TUTELA DELLE EMERGENZE GEOLOGICHE, DELLA FLORA E DELLA FAUNA 22
ARTICOLO 31. Rocce, giacimenti di minerali ed emergenze geologiche 22
ARTICOLO 32. Pareti rocciose 22
ARTICOLO 33. Zone umide 22
ARTICOLO 34. Flora protetta 23
ARTICOLO 35. Funghi e prodotti del sottobosco 23
ARTICOLO 36. Interventi sul patrimonio faunistico 24
ARTICOLO 37. Censimenti faunistici 24
ARTICOLO 38. Abbattimenti selettivi della fauna selvatica nel Parco 25
ARTICOLO 39. Catture di esemplari della fauna 26
ARTICOLO 40. Reintroduzioni di fauna 26
ARTICOLO 41. Vigilanza sulle infrazioni 26

SEZIONE TERZA - DISCIPLINA DELLE FASCE DI PROTEZIONE 27
ARTICOLO 42. FASCIA B: Riserve Generali Orientate (comma 2, lettera b), articolo 20, L.R. 12/1995) 27
ARTICOLO 43. RGO 1: Riserva Generale Orientata del Bosco di Licciorno 28
ARTICOLO 44. RGO 2: Riserva Generale Orientata del Monte Aiona 29
ARTICOLO 45. RGO 3: Riserva Generale Orientata della Foresta dello Zatta 30

ARTICOLO 46. FASCIA C: Aree di Protezione (comma 2, Lettera c), articolo 20, L.R. 12/1995) 31
ARTICOLO 47. Attività edilizia nelle Aree di Protezione 31
ARTICOLO 48. AP1: Area di Protezione del Monte Ramaceto 32
ARTICOLO 49. AP2: Area di Protezione dei Boschi di Val d'Aveto 33
ARTICOLO 50. AP3: Area di Protezione delle Moglie di Valle Sturla 33
ARTICOLO 51. AP4: Area di Protezione della Faggeta di Pian Seghino 34
ARTICOLO 52. AP5: Area di Protezione del Monte Camilla 34
ARTICOLO 53. AP 6: Area di Protezione del Monte Bossea 34
ARTICOLO 54. FASCIA D: Aree di Sviluppo (comma 2, Lettera d), articolo 20, L.R. 12/1995) 35
ARTICOLO 55. AS1: Area di Sviluppo della Casermetta del Penna 35
ARTICOLO 56. AS2: Area di Sviluppo del Passo del Bocco 36
ARTICOLO 57. AS3: Area di Sviluppo della Fondazione Devoto 36
ARTICOLO 58. AS4: Area di Sviluppo di Case Zatta 37
ARTICOLO 59. AS5: Area di Sviluppo della Miniera di Gambatesa 38
ARTICOLO 60. MN - Monumento Naturale di Pian d'Oneto (comma 1, lettera c), articolo 3, L.R. 12/1995) 38

TITOLO III SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA 41

SEZIONE PRIMA – NORME GENERALI 41
ARTICOLO 61. Finalità 41
ARTICOLO 62. Identificazione delle aree ZSC in gestione al Parco e riferimenti cartografici e descrittivi 41
ARTICOLO 63. Rapporti tra aree ZSC e area Parco e con le misure di conservazione 42
ARTICOLO 64. Norme generali 42
ARTICOLO 65. Attività di verifica sugli interventi e attività ricadenti all'interno delle ZSC 43
ARTICOLO 66. Sistemazioni idrauliche e dei versanti nelle ZSC 44
ARTICOLO 67. Uso delle risorse idriche 45
ARTICOLO 68. Manutenzione dei bacini idrici 45
ARTICOLO 69. Gestione delle zone umide naturali 45
ARTICOLO 70. Gestione e tutela delle pareti rocciose 46
ARTICOLO 71. Gestione del bosco 46
ARTICOLO 72. Gestione del pascolo e delle aree aperte 47
ARTICOLO 73. Gestione delle grotte e delle cavità naturali e artificiali 48
ARTICOLO 74. Nuova viabilità nelle ZSC 49
ARTICOLO 75. Edifici, pertinenze, opere di urbanizzazione ed impianti 49
ARTICOLO 76. Impianti ad energie alternative 50
ARTICOLO 77. Prescrizioni specifiche per impianti di risalita del Monte Bue 51
ARTICOLO 78. Attività escursionistica, esercizio di attività sportive e organizzazione di manifestazioni musicali, ricreative, sociali, sportive e culturali all'aperto 51
ARTICOLO 79. Circolazione con i mezzi a motore 53

SEZIONE SECONDA – TUTELA DELLA FLORA E DELLA FAUNA 53
ARTICOLO 80. Tutela e gestione della flora 53
ARTICOLO 81. Tutela e gestione della fauna 53
ARTICOLO 82. Piani faunistici di controllo del cinghiale e degli altri ungulati 54
ARTICOLO 83. Tutela delle zone rilevanti puntuali e areali per la conservazione 55
ARTICOLO 84. Attività scientifica e monitoraggi 56
ARTICOLO 85. Educazione ambientale 57

ALLEGATO 2 59

ALLEGATO 3 61

TITOLO I PIANO INTEGRATO DEL PARCO

ARTICOLO 1. Finalità e obiettivi del Piano Integrato del Parco

1. Il Piano Integrato del Parco Naturale Regionale dell'Aveto (Piano) è lo strumento di disciplina e di indirizzo per la gestione, la valorizzazione e la fruizione del territorio del Parco Naturale Regionale dell'Aveto e dei Siti di importanza comunitaria in gestione all'Ente Parco dell'Aveto. In particolare, ai fini di una pianificazione unitaria e coerente del territorio e dei valori affidati all'Ente parco, detto Piano ha la natura, i contenuti, l'efficacia:

a) del Piano del parco ai sensi dell'articolo 16 e successivi della legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 "Riordino delle aree protette", in riferimento al Parco naturale regionale dell'Aveto (Parco);

b) del Piano di gestione dei Siti della rete Natura 2000 ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 10 luglio 2009 n. 28 "Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità", in riferimento ai siti affidati alla gestione dell'Ente Parco dell'Aveto dalla medesima l.r. 28/2009:

- ZSC IT 1331104 Parco dell'Aveto (Regione biogeografica continentale);
- ZSC IT 1331810 M. Ramaceto (Regione biogeografica mediterranea);
- ZSC IT 1331909 M. Zatta – P.so del Bocco – P.so Chiapparino – M. Bossea (Regione biogeografica mediterranea);

c) del Piano pluriennale socio-economico ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 12/1995, in riferimento al parco naturale regionale dell'Aveto;

2. Obiettivi del Piano sono:

- la tutela degli ecosistemi al fine di garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat;
- la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale, ambientale e paesaggistico del Parco al fine di favorire un coerente sviluppo sociale, economico culturale della comunità del Parco;
- la promozione di attività di educazione ambientale, formazione e ricerca scientifica;
- la promozione e sviluppo delle attività agricole e silvo - pastorali in particolare nelle forme tradizionali;
- la promozione e sviluppo di turismo sostenibile.

ARTICOLO 2. Contenuti ed elaborati del Piano

1. In attuazione della legislazione statale e regionale in materia di Aree naturali protette e pianificazione dei Siti Natura 2000, il Piano in ragione della sua natura di Piano integrato individua e specifica:

a) le correlazioni del territorio con il sistema nazionale e regionale delle aree protette nonché con la Rete ecologica regionale (Rete Natura 2000), attraverso una pianificazione riferita, in termini descrittivi e di eventuali impatti sulle componenti ambientali, ad un'area vasta di riferimento ambientale

b) una aggiornata perimetrazione del Parco Naturale Regionale dell'Aveto, parzialmente diversa da quella contenuta nel previgente Piano approvato nel 2001;

c) una proposta di più esatta delimitazione dei Siti della Rete Natura 2000 affidati alla gestione dell'Ente parco rivista secondo le linee guida di Regione Liguria

d) l'organizzazione generale del territorio protetto e la relativa disciplina normativa e gestionale

e) le azioni e gli interventi necessari e/o opportuni per garantire la tutela, il godimento e l'uso dei beni e delle risorse dell'area Parco e delle aree ZSC in gestione

f) le azioni e gli interventi necessari e/o opportuni per garantire in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie rilevati nelle aree della Rete Natura 2000 in gestione

g) gli indirizzi ed i criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sui beni naturali e culturali in genere

h) il sistema di attrezzature e servizi per la fruizione sociale del Parco e delle aree ZSC in gestione

i) i diversi gradi di accessibilità pedonale e veicolare

j) i modi e le forme di utilizzazione delle risorse naturali, storiche e paesaggistiche comprese nel territorio, coerentemente con i principi della sostenibilità e con l'interesse pubblico

k) le azioni e gli interventi atti a costituire un organico Programma Pluriennale di Gestione e sviluppo socio economico del territorio del Parco e delle aree ZSC in gestione

l) le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate, anche ai fini dell'art. 164 del d.lgs. 152/2006.

m) le acque per le quali è necessario che, ai sensi dell'art.76 comma 7 del D.lgs 152/2006, la Regione definisca obiettivi di qualità ambientale più elevati.

2. Gli elaborati che compongono il Piano sono di natura prescrittiva e non prescrittiva.

3. Per comodità di lettura le relazioni introduttive ai diversi quadri in cui si articola il Piano (RELQC- RELQI – RELQS – RELQO) sono state radunate in un unico documento denominato Relazione Illustrativa.

4. Elaborati con valore conoscitivo e descrittivo:
Hanno carattere non prescrittivo, con valore di esplicitazione e chiarimento delle scelte definite all'interno degli elaborati prescrittivi di Piano i seguenti *elaborati descrittivi*:

elaborato	denominazione	descrizione
RELQC	Relazione Quadro conoscitivo	
QC01	Carta di inquadramento territoriale e amministrativo	area di influenza ambientale, delimitazione Parco Naturale Regionale dell'Aveto, aree ZSC in gestione all'Ente Parco Aveto, altre aree ZSC ricadenti nell'area di influenza ambientale
QC02	Carta di inquadramento territoriale e ambientale	area di influenza ambientale, rete ecologica, aree focali
QC03	Carta idrografica e delle risorse idriche	reticolo idrografico gerarchizzato, invasi, zone umide, sorgenti, concessioni idriche
QC04	Carta dei dissesti	fasce esondazioni, frane
QC05	Carta della vegetazione reale	tipi forestali e uso del suolo
QC06	Carta di osservazione di specie e dei rilievi	rilievi floristici e faunistici
QC07	Carta delle risorse agro forestali	tipi forestali e uso del suolo area vasta, imprese forestali, imprese di trasformazione, agriturismi,
QC08	Carta delle proprietà pubbliche e collettive	Proprietà: comunali, beni frazionali e comunaglie, Foreste Regionali, Ente Parco
QC09	Carta dei sentieri e delle risorse storico culturali	percorrenze FIE, percorrenze CAI, anelli del Parco, sentieri natura, AV, didattici attrezzati, vincoli storici, manufatti emergenti puntuali
QC10	Carta dei vincoli territoriali e delle risorse culturali e paesaggistiche	Vincoli paesaggistici, aree di tutela del PTCP, aree percorse dal fuoco, vincoli storico artistici
QC11	Carta delle previsioni urbanistiche locali	localizzazione aree a destinazione agricola e forestale da previsione di piani urbanistici

5. Hanno carattere non prescrittivo, con valore interpretativo, programmatico e di supporto alle valutazioni pianificatorie e gestionali i seguenti elaborati contenenti elaborazioni di sintesi interpretative dei valori e delle criticità individuate all'interno del Quadro Conoscitivo. Fanno parte di questi elaborati anche: la carta QO05 delle azioni e degli interventi previsti per l'attuazione del Piano, il Programma pluriennale di gestione e sviluppo socio economico contenente le schede di azione attraverso le quali si attua il Piano, il Programma di monitoraggio.

elaborato	denominazione	descrizione
RELQI	Relazione Quadro interpretativo;	
RELQS	Relazione Quadro strategico	Schema direttore del Piano
RELQO	Relazione Quadro operativo	Articolazione delle norme di Piano
QI01	Carta di confronto tra la previgente perimetrazione del Parco e quella attuale	perimetrazione previgente del Parco, perimetrazione attuale ridefinita sulla base delle nuove esigenze di Piano
QI02A	Carta confronto attuale perimetrazione del SIC IT 1331104 Parco dell'Aveto e quella proposta	perimetrazione previgente del SIC con proposta di affinamento dei confini sulla base delle linee guida fornite da Regione Liguria
QI02B	Carta confronto attuale perimetrazione del SIC IT 1331810 M. Ramaceto e quella proposta	perimetrazione previgente del SIC con proposta di affinamento dei confini sulla base delle linee guida fornite da Regione Liguria
QI02C	Carta confronto attuale perimetrazione del SIC IT 1331909 M. Zatta – P.so del Bocco – P.so Chiapparino – M. Bossea e quella proposta	perimetrazione previgente del SIC con proposta di affinamento dei confini sulla base delle linee guida fornite da Regione Liguria
QI03	Carta delle pressioni e delle minacce	Captazioni, zone umide, castagneti in abbandono, praterie in abbandono, fasce fluviali in zone a rischio esondazione
QO05	Carta dei sistemi funzionali del territorio del Parco e delle ZSC: azioni e interventi previsti	Azioni e interventi previsti nei diversi distretti (schema direttore)
PSE 01	Programma pluriennale di gestione e sviluppo socio economico: Sintesi delle azioni e piano finanziario	Articolazione delle azioni nel periodo di validità del piano (priorità, tempistiche e previsioni finanziarie)
PSE 02	Programma pluriennale di gestione e sviluppo socio economico: Schede di azione	Schede degli interventi attivi, incentivi, monitoraggi, programmi didattici e regolamenti previsti dal Piano
PM	Programma di monitoraggio	Individuazione dei temi e della tempistica di realizzazione dei monitoraggi di habitat e specie

6. Elaborati con valore prescrittivo

Sono elaborati prescrittivi, distinti per contenuto e finalità, quelli con valore normativo che definiscono i diversi livelli di tutela e disciplinano le modalità di trasformazione del territorio, definite all'interno del quadro operativo progettuale, costituiti dai seguenti documenti:

elaborato	denominazione	descrizione
NIG	Norme e indirizzi di gestione	
QO01	Carta delle fasce di protezione	Articolazione delle fasce di protezione proposta
QO02A	Carta ZSC IT 1331104 Parco dell'Aveto	perimetro area ZSC

QO02B	Carta ZSC IT 1331810 M. Ramaceto	perimetro area ZSC
QO02C	Carta ZSC IT 1331909 M. Zatta – P.so del Bocco – P.so Chiapparino – M. Bossea	perimetro area ZSC
QO03	Carta degli habitat	stralcio della carta regionale degli habitat areali e habitat puntuali presenti nei ZSC in gestione
QO04	Carta delle vulnerabilità	individuazione habitat ritenuti vulnerabili da carta regionale degli habitat, altri elementi puntuali di interesse per la biodiversità

7. Elaborati Integrativi

Sono elaborati integrativi del Piano, oltre alla sintesi illustrativa delle scelte effettuate ai fini della valutazione ambientale strategica (l.r.32/2012), contenuta nel Rapporto ambientale, una serie di documenti di supporto alla parte prescrittiva che sviluppano nel dettaglio alcuni temi specifici con particolare riguardo agli aspetti operativi e alle tecniche di realizzazione, cui è fatto esplicito rinvio nelle presenti norme di gestione. Tre di questi documenti erano allegati anche al precedente Piano approvato con D.C.R. 43/2001 e conservano quindi la loro validità (GUI 01,02,03).

elaborato	denominazione	descrizione
RA	Rapporto Ambientale, comprensivo della sintesi non tecnica	
GUI01	*Guida alla manutenzione e al recupero dell'edilizia e dei manufatti rurali* NOTA: elaborato facente parte dei documenti integrativi del previgente piano	Schede tecniche di indirizzo per gli interventi di recupero e repertorio dell'edilizia rurale esistente nell'ambito territoriale nel quale è compreso il Parco
GUI02	*Catasto delle zone umide* NOTA: elaborato facente parte dei documenti integrativi del previgente piano	Censimento delle zone umide e indicazioni gestionali
GUI03	*Carta dell'utilizzo delle risorse idriche* NOTA: elaborato facente parte dei documenti integrativi del previgente piano	Indicazioni gestionali
GUI04	*Guida agli interventi di sistemazione idraulico forestale*	Indicazioni specifiche progettuali ed esecutive con riferimento al manuale *"Opere e tecniche di ingegneria naturalistica e recupero ambientale"* della Regione Liguria
GUI05	*Guida agli interventi selvicolturali*	Indicazioni specifiche gestionali con riferimento alla pubblicazione "Tipi forestali" della Regione Liguria
GUI06	*Guida alla gestione del pascolo*	Indicazioni gestionali
GUI07	*Guida alla realizzazione della viabilità agro – silvo – pastorale*	Indicazioni specifiche progettuali ed esecutive
GUI08	*Guida all'intervento edilizio in presenza di chirotterofauna*	Indicazioni gestionali propedeutiche agli interventi nei siti di interesse chirotterologico

8. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 7, i documenti di cui all'art. 2, comma 3 delle Norme del precedente Piano - Carta dei sentieri del Parco, Carta delle infrastrutture e dei servizi del Parco, Carta Forestale, Carta della flora, Carta delle aree di pregio faunistico - rappresentano un patrimonio di conoscenze che può essere utilizzato per gli aspetti ancora attuali.

9. Il Piano, nella sua versione digitale, è contenuto nella memoria di massa su disco ottico (DVD), parte integrante dei documenti del Piano stesso. In tale versione digitale sono accessibili, in formati aperti o largamente diffusi e salvi i casi di dati sensibili, anche tutte le informazioni utilizzate per la produzione degli

elaborati, con particolare riferimento alle banche dati ed alla cartografia di tipo GIS (Geographic Information System).

10. La cartografia del Piano Integrato del Parco è stata predisposta su supporto GIS, la stampa della cartografia alla scala 1:40.000 ha valore rappresentativo dei tematismi coinvolti. Detta scala è peraltro da intendersi come nominale in quanto riferita ad una visualizzazione prescelta in funzione della stampa e non alla scala effettiva della carta di base e della carta del tematismo utilizzate in ambiente GIS. Con l'impiego degli shape file contenuti nella versione informatica del Piano, è pertanto possibile la restituzione di cartografie in scale a diverso dettaglio.

ARTICOLO 3. Efficacia e attuazione del PIDP

1. Il Piano, in riferimento al territorio del Parco, vincola, nelle indicazioni di carattere prescrittivo, la pianificazione territoriale di livello regionale, metropolitano, provinciale e comunale con effetto di integrazione della stessa e, in caso di contrasto, di prevalenza su di essa, a norma dell'art. 25, c. 2 della l. 394/1991, dell'art. 18, c. 3, della l.r 12/1995, dell'art. 2, c. 5 della l.r. 36/1997.

2. Il Piano, in riferimento ai territori delle ZSC, opera come Piano di Gestione dei Siti Rete Natura 2000; esso pertanto esplicita ed integra la disciplina contenuta nelle Misure di Conservazione (art. 4 della l.r. 28/2009) e stabilisce le appropriate forme di uso delle risorse ambientali compatibili con l'obiettivo del mantenimento e ripristino di uno stato di conservazione soddisfacente rispetto alle Specie e agli Habitat per i quali i Siti sono stati individuati.

3. Il Piano, anche in riferimento agli strumenti di cui assume il valore (Piano di gestione delle ZSC, Piano Pluriennale economico e sociale) osserva il procedimento di formazione e di approvazione previsto dall'articolo 18 della l.r. 12/1995, fermo restando quanto previsto dalla l.r.10.8.2012 n. 32 in materia di valutazione ambientale strategica (V.A.S.). In particolare, esso entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della deliberazione del Consiglio Regionale di approvazione del medesimo Piano.

4. Il Piano ha efficacia a tempo indeterminato. Una sua revisione generale è prevista nel termine di 10 anni dalla approvazione secondo quanto disposto dall'art. 18 della l.r. 12/1995, fatte salve eventuali esigenze di modifica che possono emergere prima di tale termine. Le parti del Piano che assolvono più specificamente la funzione di piano economico e sociale e di piano di gestione dei Siti natura 2000 possono essere oggetto di aggiornamenti in termini più brevi, secondo quanto previsto al comma 5.

5. Il procedimento di formazione e di approvazione richiamato al comma 3 si applica anche per le eventuali revisioni e gli aggiornamenti del Piano, con l'eccezione di quanto costituisce variante:

a) ai documenti "PSE 01 Programma pluriennale di gestione e sviluppo socio economico: Sintesi delle azioni e piano finanziario" e "PSE02 Programma pluriennale di gestione e sviluppo socio economico: Schede di azione"; in tali casi la variante osserva il procedimento previsto per il piano pluriennale socioeconomico (art. 22 della l.r. 12/1995);

b) al Titolo III "Siti di Importanza Comunitaria" delle presenti Norme; in tali casi la variante osserva il procedimento previsto per il piano di gestione delle ZSC (art. 5 della l.r. 28/2009).

6. Il vincolo paesaggistico in forza di legge previsto dall'art. 142, comma 1, lett f) del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. lgs. 42/2004) opera nei soli confronti del territorio del Parco naturale regionale del Aveto , come identificato nell'elaborato QO01 "Carta delle fasce di protezione ". Fermi restando in ogni caso i vincoli paesaggistici derivanti da altre disposizioni del predetto Codice. I territori dei Siti della Rete Natura 2000 diversi dal Parco e dalle eventuali aree contigue non sono assimilabili ai territori di protezione esterna ai parchi di cui al citato art. 142 del D. lgs. 42/2004.

7. Il Piano, in alcuni casi, può indicare strategie e comportare interventi o azioni in contrasto con l'Assetto

Vegetazionale del vigente Piano territoriale di coordinamento paesistico (PTCP); in tali casi il Piano è da intendersi comunque prevalente al PTCP in tutto il territorio protetto. Esso infatti risponde, quale strumento di gestione dei Siti Natura 2000, ad obblighi di livello comunitario assunti dallo Stato italiano successivamente alla approvazione del PTCP.

ARTICOLO 4. Il territorio del Parco Naturale Regionale dell'Aveto e delle aree ZSC in gestione all'Ente Parco Aveto

1. Sono compresi nel Parco Naturale Regionale dell'Aveto parte dei territori dei seguenti Comuni della Città metropolitana di Genova: Borzonasca, Mezzanego, Ne, Rezzoaglio e Santo Stefano d'Aveto. Il presente Piano comprende inoltre il Piano di gestione dei Siti Natura 2000 in gestione all'Ente Parco Aveto che interessano i medesimi comuni del Parco oltre ai Comuni di Lorsica, Orero, Favale di Malvaro, San Colombano Certenoli nella Città metropolitana di Genova e di Varese Ligure in Provincia della Spezia.
2. La delimitazione dell'Area Parco e delle aree ZSC è individuata in cartografia alle tavole QO01 "Carta delle fasce di protezione ", QO02A "Carta ZSC IT 1331104 Parco dell'Aveto", QO02B "Carta ZSC IT 1331810 M. Ramaceto", QO02C "Carta ZSC IT 1331909 M. Zatta – P.so del Bocco – P.so Chiapparino – M. Bossea"

3. La Carta di articolazione in fasce di protezione QO01 utilizza, come base di acquisizione, la Carta tecnica regionale alla scala 1.10.000 edizione dal 2007. Nel caso di confini costituiti da strade, ivi compresi sentieri e mulattiere, esse si intendono esterne all'area parco.

4. Il Piano, in conformità alle linee guida regionali apporta alcune modifiche ai confini del Parco fissati dal precedente Piano (approvato con deliberazione del Consiglio regionale 3 agosto 2001 n. 43) in termini di miglior definizione del perimetro su confini certi e di individuazione di modeste aree di ampliamento e riduzione in relazione a puntuali esigenze di gestione pubblica dei siti interessati; nella Carta QI01 è riportato il confronto fra la previgente perimetrazione del Parco e quella attuale.

5. Sulla base delle conoscenze acquisite in fase di redazione e secondo i criteri indicati dalle direttive regionali emanate in materia, il Piano formula inoltre una proposta di riperimetrazione delle ZSC IT 1331104 Parco dell'Aveto, IT 1331810 M. Ramaceto e IT 1331909 M. Zatta – P.so del Bocco – P.so Chiapparino – M. Bossea. Le modifiche proposte sono indicate negli elaborati QI02A, QI02B, QI02C. Le proposte di nuova perimetrazione e la relativa disciplina avrà effetto se ed in quanto accolte in sede ministeriale e comunitaria secondo il procedimento previsto dalle norme in materia (Direttiva Habitat 92/22/CEE).

ARTICOLO 5. Articolazione del Piano e suddivisione

1. Le disposizioni del Piano relative all'area protetta "Parco Naturale Regionale dell'Aveto" sono contenute al Titolo II "Parco dell'Aveto".

2. Le disposizioni del Piano relative alla gestione di Siti di Importanza Comunitaria in gestione al Parco dell'Aveto sono contenute nel Titolo III "Siti di Importanza Comunitaria".

3. Nelle aree ZSC ricadenti in zona Parco si applicano le disposizioni previste ai Titoli II e III.

TITOLO II - PARCO DELL'AVETO

SEZIONE PRIMA – NORME GENERALI

ARTICOLO 6. Suddivisione del Parco e articolazione delle norme del piano

1. Il Parco dell'Aveto costituisce nel suo insieme un'Area protetta, ai sensi dalla legge regionale di riordino delle aree protette (L.R. 22/2/1995, n. 12, modificata con L.R. 21/4/1995, n. 32).

2. Il Piano definisce i confini del Parco e lo suddivide nelle seguenti fasce di protezione:
   - Riserve Generali Orientate, ovvero fascia B, definita al comma 2, lettera b), articolo 20, L.R. 12/ 1995;
   - Aree di Protezione, ovvero fascia C, definita al comma 2, lettera c), articolo 20, L.R. 12/1995;
   - Aree di Sviluppo, ovvero fascia D, definita al comma 2, lettera d), articolo 20, L.R. 12/1995.

3. Il Piano del Parco non individua, allo stato attuale, alcuna area le cui caratteristiche ne consentano la classificazione come riserva integrale, secondo la definizione del comma 2, lettera a), articolo 20, L.R. 12/1995.

4. Il Piano individua inoltre un Monumento naturale, definito all'articolo 3, comma 1,lettera c) della L.R. 22/2/1995, n. 12 e successive modifiche.

5. Il Piano non prevede per il raggiungimento dei propri obiettivi l'esigenza di applicare il diritto di prelazione sul trasferimento della proprietà e di diritti reali su beni immobili inclusi nel Parco o di promuovere su tali beni procedimenti espropriativi, fatto salvo quanto indicato all'art.59 per l'area della Miniera di Gambatesa.

ARTICOLO 7. Norme generali

1. Il Piano riconosce nelle attività agricole, silvicole e pastorali svolte secondo metodi tradizionali e di agricoltura biologica e secondo criteri di sostenibilità ambientale e di rinnovo delle risorse un fattore fondamentale per la conservazione e per il miglioramento delle qualità paesistiche e ambientali del territorio del Parco; pertanto tutela tali attività e ne promuove lo sviluppo, individuando le modalità di esercizio più opportune in relazione alle differenti condizioni che si riscontrano localmente.

2. All'interno dell'area Parco non sono permesse le seguenti azioni, in attuazione e ad ulteriore specificazione delle norme di salvaguardia ambientale di cui all'articolo 42 della L.R. 22/2/1995, n. 12, e fatte salve le ulteriori specificazioni contenute in altri articoli delle Norme del Piano con riferimento alle singole fasce o alle tipologie di intervento, nonché nel Regolamento di fruizione del Parco:

   a) aprire discariche, miniere, cave e torbiere o riprenderne la coltivazione; in deroga a tale divieto l'Ente Parco, nel limite di impianti a minimo impatto ambientale, può autorizzare l'apertura o la riapertura di eventuali cave in grado di fornire i materiali necessari per il restauro del patrimonio edilizio tradizionale, con specifico riferimento alle coperture in "ciappe", ovvero autorizzare il rinnovo di concessioni minerarie finalizzate alla valorizzazione culturale e museale;

   b) demolire pareti rocciose o provocarne l'erosione;

   c) danneggiare e distruggere le cavità e le grotte naturali ed ostruirle, salvo esigenze di messa in sicurezza e protezione degli accessi, salvaguardando il passaggio della fauna delle grotte; all'interno valgono i limiti ed i divieti di cui alla L.R. 06 ottobre 2009, n. 39;

   d) alterare il naturale andamento del terreno e spostare masse terrose al di fuori di quanto attiene alle normali operazioni connesse all'esercizio delle attività agricole, silvicole e pastorali e ad eccezione

degli interventi che siano esplicitamente autorizzati dall'Ente Parco in quanto richiesti per garantire l'incolumità delle persone, per conservare beni e manufatti o per spegnere incendi boschivi;

e) asportare o danneggiare specie vegetali, al di fuori delle operazioni normalmente connesse alle attività agricole, silvicole e pastorali;

f) introdurre nuove specie floristiche, al di fuori di operazioni normalmente connesse con l'attività agricola o di un contesto domestico;

g) esercitare la caccia;

h) introdurre specie animali, al di fuori di operazioni normalmente connesse con l'allevamento o di un contesto domestico, quando non esplicitamente previsto all'interno di un piano di ripopolamento o di reintroduzione elaborato o approvata dall'Ente Parco;

i) introdurre cani non tenuti al guinzaglio; è fatta eccezione per i cani in dotazione all'Ente Parco, per i cani impiegati nell'esercizio delle attività pastorali, di controllo faunistico o di soccorso e per quelli che i proprietari custodiscono in propri fondi opportunamente recintati;

l) costruire o ampliare strade veicolari destinate al traffico commerciale o turistico; non rientrano in questo divieto, in quanto finalizzate al presidio dell'ambiente e al mantenimento dei caratteri del paesaggio, strade e piste necessarie allo svolgimento delle attività agricole, silvicole e pastorali,- nei limiti previsti dalle Misure di Conservazione per gli ambiti ricadenti nei Siti della Rete Natura 2000 - le quali sono soggette a preventiva autorizzazione da parte dell'Ente Parco; è sempre consentita la manutenzione delle strade esistenti, compresa la realizzazione di piazzole di sosta laterale, di modesti adeguamenti funzionali, di piazzole di interscambio e di opere di sostegno del terreno, da realizzarsi secondo i criteri dell'ingegneria naturalistica e in base a quanto indicato dalla *Guida alla realizzazione della viabilità agro – silvo – pastorale*;

m) demolire o danneggiare edifici e manufatti che rappresentano testimonianza del costruire locale e della tradizionale economia agrosilvopastorale, come meglio definiti all'art. 18.

n) costruire o ampliare impianti o edifici che non siano finalizzati all'esercizio delle attività agricole, silvicole e pastorali di tipo tradizionale, fatti salvi i casi esplicitamente previsti dal Piano nel quadro della regolamentazione dell'attività ricettiva e dei servizi del Parco; è comunque consentito realizzare gli aumenti di volumi necessari per adeguare gli edifici in uso agli standard igienici e abitativi correnti, nel rispetto della *Guida alla manutenzione e al recupero dell'edilizia e dei manufatti rurali*;

o) esercitare attività sportive e ricreative tali da provocare danni e alterazioni dell'ambiente.

p) ferme restando le vigenti disposizioni legislative e regolamentari nazionali ed internazionali in materia di disciplina di volo, è vietato il sorvolo a bassa quota (altezze dal suolo inferiori a 1500 FT /450 mt.), e l'atterraggio di velivoli a motore, ivi compresi i mezzi aerei a pilotaggio remoto (droni, mini-droni e similari) considerati aeromobili ai sensi del Codice della navigazione; tale divieto non è applicato alle fattispecie di cui all' Art. 5 c. 1 lett. A e B1 del Regolamento regionale n.4/1993 (operazioni di soccorso, di vigilanza e interventi antincendio); per le ulteriori fattispecie previste (Art. 5 c. 1 del RR n. 4/1993) specifiche deroghe al divieto possono essere concesse, previa richiesta di autorizzazione, qualora non interessino aree sensibili e siano svolte con tempistiche tali da non compromettere lo stato di conservazione delle specie tutelate.

3. Per quanto riguarda la tutela della fauna selvatica, nel Parco si applicano i limiti ed i divieti i cui alla L.R. 28/2009 s.m.i.

4. Nel Parco l'attività della pesca è consentita secondo la normativa vigente, salvo prescrizioni diverse, specificamente localizzate, eventualmente contenute nei Regolamenti del Parco, ai sensi dell'articolo 25, L.R. 22/2/1995, n. 12; l'Ente Parco si riserva di stabilire criteri di ripopolamento coerenti con gli obiettivi di ricostituzione degli ecosistemi locali.

ARTICOLO 8. Attività di verifica sugli interventi ricadenti all'interno del Parco

1. In tutto il territorio del Parco il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente Parco (art. 21 della l.r. 12/1995). L'Ente Parco, anche mediante apposite disposizioni regolamentari ed intese operative con i Comuni e le altre Autorità Amministrative preposte al rilascio di titoli abilitativi, provvede affinché il rilascio del nulla osta avvenga senza o con il minimo aggravio del procedimento principale. Il nulla osta comprende, nel caso in cui occorra, anche la valutazione di incidenza; l'intervento deve concludersi entro un termine massimo di cinque anni, pena la decadenza del titolo rilasciato, salvo diversa indicazione per casi particolari.

2. L'Ente Parco rilascia il proprio nulla osta nei casi e nei modi previsti dall'articolo 21 della L.R. 22 febbraio 1995 n. 12 e s.m.i., riservandosi di subordinare l'accoglimento della richiesta avanzata alle modifiche di progetto necessarie a rendere le opere compatibili con le finalità del Parco, con particolare riferimento agli interventi segnalati nelle presenti Norme e qui sommariamente ricordati:

a) la costruzione e l'ampliamento di strade finalizzate allo svolgimento delle attività agricole, silvicole e pastorali;

b) la nuova costruzione, l'ampliamento ed il recupero di edifici e manufatti;

c) la costruzione o l'ampliamento di edifici e impianti per uso turistico e ricettivo;

d) la nuova costruzione o la modifica di impianti e reti tecnologiche;

e) la costruzione o la modifica di recinzioni;

f) la captazione di acque superficiali e profonde.

3. Per gli interventi su edifici esistenti, definiti all'articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 201, n. 380 e s.m.i., il nulla osta può essere sostituito da una dichiarazione, a firma di professionista abilitato, nella quale si attesti il rispetto delle indicazioni contenute nella *Guida alla manutenzione e al recupero dell'edilizia e dei manufatti rurali* e di ogni specifica prescrizione e indicazione contenuta nel Piano ; tale dichiarazione è corredata di relazione tecnica e di ogni altro elaborato necessario ad illustrare il progetto. Resta fermo quanto previsto in materia di valutazione di incidenza ove necessaria.

4. Salvo diverse e specifiche disposizioni, il nulla osta dell'Ente Parco si intende accordato quando non intervenga un diniego entro 60 giorni dall'avvenuta ricezione della richiesta avanzata, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della L.R. 12/1995 e successive modifiche e integrazioni, o dall'avvenuta ricezione della dichiarazione di cui al comma 3. Entro tali termini, l'Ente Parco si riserva di chiedere integrazioni ai materiali ricevuti in allegato alla richiesta di nulla osta o alla dichiarazione di conformità; in tal caso, e per una sola volta, il tempo oltre il quale il nulla osta si intende accordato in mancanza di diniego decorre a partire dalla ricezione del materiale integrativo.

ARTICOLO 9. Sistemazioni idrauliche e dei versanti nel Parco

1. E' indirizzo generale del Piano controllare e limitare gli interventi che comportano alterazioni della morfologia dei luoghi, con particolare riferimento ai movimenti di terra e alla modifica degli alvei dei corsi d'acqua.

2. Le opere di sistemazione idraulica e dei versanti sono da attuarsi esclusivamente nei casi in cui:

a) sia dimostrata la relazione tra il dissesto e l'incolumità delle popolazioni residenti all'interno del Parco o nel suo immediato intorno;

b) siano necessarie ai fini di garantire lo svolgimento delle attività produttive consentite entro il Parco;

c) siano necessarie per garantire la fruizione e il mantenimento delle emergenze naturalistiche e di pregio del Parco.

3. Le sistemazioni idrauliche e dei versanti ammissibili dovranno essere compatibili con le indicazioni

tecniche e le normative di attuazione dei Piani di Bacino ai sensi della normativa vigente.

4. Laddove il Piano preveda la possibilità di procedere a sistemazioni del terreno e ogniqualvolta sia necessario eseguire opere di consolidamento dei versanti o sistemazioni idrauliche, si dovrà fare ricorso a opere di ingegneria naturalistica, ovvero a opere finalizzate al conseguimento di condizioni di naturalità, che impieghino tecniche per la ricostituzione di una copertura vegetale compatibile con le condizioni ambientali dei siti. I progetti devono comprendere la documentazione degli accorgimenti adottati per tutelare la qualità dell'ambiente e per integrare le nuove opere nel contesto ambientale. E' fatta salva la possibilità di ricorrere a tecniche diverse, purché rese compatibili con la tutela dell'ambiente, nei casi in cui venga dimostrata l'inefficacia dei metodi di ingegneria naturalistica.

5 Costituisce riferimento circa le tecniche di ingegneria naturalistica e di gestione degli alvei da adottare, la *Guida agli interventi di sistemazione idraulico – forestale.*

6. Restano fermi i divieti di alterazione dell'assetto idro-geomorfologico derivanti dalla L.R. 06 ottobre 2009, n. 39 per le aree carsiche ricadenti all'interno del Parco.

7. Nel caso di aree ricomprese anche in siti della Rete Natura 2000, la normativa del presente articolo è integrata con quanto previsto al Titolo III e in particolare all'articolo 66.

ARTICOLO 10. Uso delle risorse idriche

1. Le competenze in materia di autorizzazioni all'uso delle risorse idriche sono regolamentate dalla legislazione vigente in materia.

2. Ai fini di corrispondere ai contenuti prescritti dalla L.R. 12/1995, le norme del Piano :

a) registrano, attraverso la QC03 Carta idrografica e delle risorse idriche, il censimento delle sorgenti e il relativo aggiornamento

b) stabiliscono che le nuove captazioni sono escluse all'interno delle Riserve Generali Orientate, fatte salve le deroghe che verranno concesse nei casi di conclamata pubblica utilità generale su richiesta delle Amministrazioni comunali.

c) indicano attraverso la *Carta dell' utilizzo delle risorse idriche* i criteri per la gestione delle sorgenti e delle aree di rispetto circostanti e per la manutenzione e il miglioramento delle opere di captazione esistenti, e individua le possibilità di potenziare le opere di captazione e aumentare i prelievi;

3. Ai fini della gestione delle zone umide costituisce riferimento la Carta GUI02 "Catasto delle zone umide".

4. Nel caso di aree ricomprese anche in siti della Rete Natura 2000, la normativa del presente articolo è integrata con quanto previsto al Titolo III e in particolare all'articolo 67..

ARTICOLO 11. Gestione del bosco

1. Nel Parco gli interventi selvicolturali sono consentiti nel rispetto dalla normativa statale e regionale in materia e secondo le procedure in essa stabilite.

2. Nel Parco costituisce riferimento per la gestione del bosco la *Guida agli interventi selvicolturali*, la quale stabilisce criteri e modi d'intervento compatibili.

3. La *Guida agli interventi selvicolturali* ha funzioni di indirizzo anche per la pianificazione di settore

forestale (Piani di gestione forestale, Piani di assestamento, Piani forestali territoriali …), per l'approvazione dei quali è necessario il nulla osta dell'Ente Parco.

4. I singoli interventi selvicolturali in boschi non interessati da piani di assestamento devono essere conformi alle indicazioni della *Guida agli interventi selvicolturali*. Nel caso ravvisi l'opportunità di procedere ad un intervento difforme da quanto indicato nella *Guida agli interventi selvicolturali*, il proprietario del bosco, o l'avente titolo ad eseguire l'intervento, sottopone all'esame dell'Ente Parco il progetto, motivandolo e dimostrandone la congruità con le finalità generali di gestione del territorio stabilite dal Piano .

5. Nel caso di aree ricomprese anche in siti della Rete Natura 2000, la normativa del presente articolo è integrata con quanto previsto al Titolo III e in particolare all'articolo 71.

ARTICOLO 12. Nuova viabilità nel Parco

1. Nel Parco è possibile aprire unicamente strade finalizzate:
   a) all'impiego da parte di mezzi di soccorso e antincendio
   b) allo svolgimento delle attività agricole e silvo – pastorali, nei limiti previsti dalle Misure di Conservazione per gli ambiti ricadenti nei Siti della Rete Natura 2000;
   c) alla realizzazione di interventi di potenziamento e adeguamento alle norme delle opere di captazione esistenti delle acque per uso potabile;

Il progetto di tali strade è sottoposto a nulla osta dell'Ente Parco.

2. L'apertura di strade di servizio forestale e piste di esbosco dovrà essere limitata al minimo indispensabile e sostituita, laddove possibile, dall'impiego di sistemi alternativi e temporanei, quali l'uso di canalette (tipo risine) o di teleferiche.

3. La realizzazione dei viali tagliafuoco, definiti all'articolo 15, L.R. 22/1/1999, n. 4, dovrà essere limitata alle situazioni di evidente e improrogabile necessità; in generale, la prevenzione degli incendi andrà attuata realizzando opportune discontinuità nella copertura vegetale e tramite la formazione di ambienti tali da favorire la biodiversità.

4. Le strade di cui al presente articolo sono percorribili esclusivamente con mezzi agricoli e forestali e con veicoli di servizio o di soccorso; a tal fine la realizzazione dovrà prevedere la messa in opera di opportune strutture di chiusura e di apposita segnaletica a norma del codice della strada; il transito sarà riservato ai proprietari dei fondi o agli aventi causa, oltreché ai mezzi dell'Ente Parco, del Corpo forestale e di altri soggetti impiegati per ragioni di servizio e di incolumità pubblici. Restano escluse da queste limitazioni le strade esistenti e già aperte al pubblico.

5. Nel caso di aree ricomprese anche in siti della Rete Natura 2000, la normativa del presente articolo è integrata con quanto previsto al Titolo III e in particolare all'articolo 74.

ARTICOLO 13. Modalità di progettazione, costruzione e manutenzione delle strade

1. Il progetto della viabilità di servizio all'interno del Parco di cui all'articolo 12 dovrà seguire le indicazioni della *Guida alla realizzazione della viabilità agro – silvo – pastorale* ed essere accompagnato da una relazione di carattere geologico e da una relazione agroforestale, che attesti la necessità dell'opera in relazione alle attività agricole o forestali in atto o da realizzarsi contestualmente o al fine di attuare interventi di presidio ambientale; il progetto dovrà prevedere opere per l'inserimento compatibile della strada nel contesto ambientale, opere di mitigazione naturalistica per il contenimento dei versanti e opere a tutela della fauna qualora necessari.

2. Nella realizzazione e nella manutenzione di strade e sentieri si dovranno osservare le seguenti regole e cautele:

a) i nuovi tracciati dovranno essere disposti prevalentemente lungo le curve di livello e in ogni caso dovranno essere adattati alle caratteristiche geologiche e geomorfologiche dei luoghi, in modo da limitare le opere e i movimenti di terra;

b) nel definire nuovi collegamenti dovranno essere utilizzati, quanto più possibile, tracciati esistenti; è tuttavia prioritaria la necessità di rispettare la presenza di manufatti di interesse storico testimoniale; in particolare i muri e le pavimentazioni di pietra delle antiche mulattiere non potranno essere demoliti allo scopo di ampliare la sezione stradale;

c) le nuove strade di servizio all'interno del Parco dovranno avere fondo sterrato stabilizzato; sentieri e percorsi storici potranno avere fondo acciottolato, realizzato in base alle specifiche tecniche fornite nella *Guida alla manutenzione e al recupero dell'edilizia e dei manufatti rurali*;

d) la larghezza massima delle nuove strade è fissata in 3 m, comprensivi di banchina e cunetta; per consentire l'incrocio dei veicoli saranno realizzate apposite piazzole;

e) l'altezza degli sbancamenti e la porzione di sede stradale ottenuta su riporti di terreno dovranno essere contenute; sbancamenti a monte e riporti a valle di altezza superiore a 2 m devono essere limitati a casi eccezionali di comprovata necessità e richiedono la progettazione di opportune opere di minimizzazione degli impatti;

f) le acque di versante fluenti verso strada vanno intercettate con apposite cunette a margine o fuori dalla sede stradale, al colmo di eventuali modeste opere di sostegno a monte;

g) nei tratti a forte pendenza e dovunque sarà impossibile realizzare adeguate cunette a monte, la sede stradale dovrà essere frequentemente interrotta da solchi diagonali di allontanamento delle acque, prevendendo una tipologia che garantisca il massimo inserimento paesistico ambientale;

h) lungo le strade, il tragitto delle acque in cunetta deve essere ridotto tramite pozzetti di raccolta e frequenti attraversamenti; le acque dei pozzetti e di tutti gli attraversamenti devono essere raccolte con opere idonee e accompagnate in solchi di corrivazione naturali o comunque controllati;

i) pendenze superiori al 12% sono ammesse solo per brevissimi tratti e solo per piste di esbosco; in ogni caso non dovrà essere superata la pendenza del 20%;

j) in corrispondenza di aree con ristagni d'acqua, il tracciato stradale dovrà correre su trincee doppie, costituite da una sezione profonda ospitante tubi drenanti, immersi in materiale arido drenante e ricoperti di stabilizzato;

k) dove necessario per consentire il naturale flusso delle acque superficiali, il tracciato stradale potrà essere solcato da un guado a pareti minimamente acclivi, realizzato con pietrame;

l) le risistemazioni del terreno, le scarpate, le eventuali piazzole di servizio saranno opportunamente consolidate e rinverdite, utilizzando tecniche tradizionali, quali muri a secco e sistemazioni a ciglioni, e tecniche di ingegneria naturalistica.

3. La Carta delle infrastrutture e dei servizi, allegata al Piano previgente, fornisce indicazioni sui caratteri da assegnare alla viabilità del Parco.

4. Nel caso di aree ricomprese anche in siti della Rete Natura 2000, la normativa del presente articolo è integrata con quanto previsto al Titolo III e in particolare all'articolo 74.

ARTICOLO 14. Edifici e opere di urbanizzazione

1. In tutto il Parco le nuove costruzioni devono essere limitate a quanto necessario al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei residenti e all'esercizio di attività compatibili con l'ambiente, in congruenza con gli indirizzi e le finalità del Parco.

2. Le indicazioni che riguardano l'attività edilizia e gli usi degli edifici sono esplicitate in relazione alle singole fasce di protezione. In particolare, il Piano destina alle funzioni residenziali, ricettive e di servizio le Aree di Sviluppo, di cui all'articolo 20, comma d, L.R. 12/1995; in riferimento a ciascuna di esse indica obiettivi specifici di gestione, specificando gli interventi congruenti con tali obiettivi. Pertanto i Piani urbanistici comunali, in relazione alla porzione del territorio comunale compreso nel Parco, dovranno indirizzare le eventuali previsioni di aumento del carico insediativo alle Aree di Sviluppo, commisurando tale aumento alle attività di presidio ambientale e alle attività di sviluppo, conformi alle finalità del Parco, che vi saranno effettivamente svolte.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 comma 7, delle presenti Norme, gli interventi di recupero devono essere congruenti con i caratteri costruttivi tradizionali ed essere effettuati nel rispetto della *Guida alla manutenzione e al recupero dell'edilizia e dei manufatti rurali*; in particolare, negli interventi di recupero si farà ricorso alle indicazioni fornite dalle schede tecniche di tale Guida. Eventuali ampliamenti possono essere consentiti esclusivamente nella misura richiesta all'adeguamento igienico sanitario, all'abbattimento delle barriere architettoniche e alla realizzazione dei servizi e degli impianti tecnologici indispensabili agli usi compatibili con le finalità del Piano.

4. In relazione agli interventi edilizi trattati dalle presenti Norme, si applicano le definizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e sue successive modifiche e fatte salve le specificazioni contenute negli strumenti vigenti.

5. Nel caso di aree ricomprese anche in siti della Rete Natura 2000, la normativa del presente articolo è integrata con quanto previsto al Titolo III e in particolare all'articolo 75.

ARTICOLO 15. Ricostruzione di ruderi

1. La ricostruzione di edifici in stato di rudere, purché documentati catastalmente e purché ne siano ancora visibili i muri perimetrali, è ammessa per lo svolgimento delle attività agricole, silvicole e pastorali, per la realizzazione di manufatti di servizio alla fruizione del Parco e di edifici finalizzati ad attività scientifiche e di ricerca.

2. La ricostruzione dovrà avvenire utilizzando tecniche e materiali analoghi a quelli dell'edificio in stato di rudere, secondo quanto rilevato e comprovato con documentazione fotografica nella relazione di progetto del nuovo edificio. Per la ricostruzione di edifici e di parti di edifici non più rilevabili, si farà riferimento a quanto indicato nella *Guida alla manutenzione e al recupero dell'edilizia e dei manufatti rurali*.

3. Gli edifici ricostruiti dovranno avere lo stesso sviluppo in pianta e potranno avere la stessa volumetria di quelli preesistenti; quando non sia possibile documentare in modo certo l'entità del volume precedente, gli edifici ricostruiti avranno un solo piano fuori terra.

4. Nel caso di aree ricomprese anche in siti della Rete Natura 2000, la normativa del presente articolo è integrata con quanto previsto al Titolo III e in particolare all'articolo 75.

ARTICOLO 16. Recupero di edifici

1. Gli interventi di recupero di edifici in muratura portante di pietra, tipici della tradizione del costruire locale, devono osservare le seguenti indicazioni:

a) rispettare la concezione strutturale dell'organismo edilizio e mantenerne i caratteri tecnologici e costruttivi;

b) mantenere i rapporti spaziali e geometrici dell'edificio, con particolare riferimento alle altezze

interne e alla forma e dimensione delle bucature, anche in deroga alle norme di regolamento edilizio e d'igiene;

c) le ricostruzioni parziali dovranno prevedere il reimpiego dei materiali in opera o rimasti in sito e la loro integrazione con materiali analoghi, anche se di diversa provenienza.

2. La *Guida alla manutenzione e al recupero dell'edilizia e dei manufatti rurali*, fornisce indicazioni per il recupero degli edifici in muratura portante di pietra ed è riferimento dell'Ente Parco nel rilascio di nulla osta e nella formulazione di prescrizioni, secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 7 delle presenti Norme.

3. Nel caso di aree ricomprese anche in siti della Rete Natura 2000, la normativa del presente articolo è integrata con quanto previsto al Titolo III e in particolare all'articolo 75.

ARTICOLO 17. Impianti ad energie alternative

1. Il Parco promuove l'utilizzo di energie rinnovabili a servizio di edifici, manufatti esistenti e a supporto di attività produttive tradizionali, soprattutto in sostituzione di impianti tradizionali a combustibili fossili; particolare riguardo viene attribuito all'utilizzo delle biomasse forestali locali in quanto elemento importante della filiera bosco-legno-energia e di salvaguardia attiva del territorio.

2. La nuova realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è di norma sottoposta a nulla osta, e può riguardare unicamente la realizzazione di piccoli impianti nei limiti dell'autoproduzione (come definita all'art.2, comma 2 del D.Lgs. n. 79/1999) ed esclusi in ogni caso dall'autorizzazione unica ambientale, strettamente funzionali all'approvvigionamento energetico ed alla produzione di energia a servizio di edifici e a supporto di attività produttive tradizionali e loro immediate pertinenze, quali:

- impianti fotovoltaici, di tipo solare termico, realizzati sulle coperture degli edifici o sulle aree pertinenziali o immediatamente adiacenti
- impianti mini idroelettrici, minieolici e geotermici funzionali a edifici, purché non insistano su aree particolarmente vulnerabili e comunque non interferiscano con popolazioni di specie tutelate, fermo restando il rispetto del regime idrologico dei corsi d'acqua ed il regime idrogeologico del territorio interessato
- caldaie e impianti a biomassa per la produzione di calore, funzionali a edifici, incluse piccole aree e strutture di servizio a detti impianti, purché quest'ultime non insistano su aree particolarmente vulnerabili e comunque non interferiscano con popolazioni di specie tutelate.

3. Nel caso di aree ricomprese anche in siti della Rete Natura 2000, la normativa del presente articolo è integrata con quanto previsto al Titolo III e in particolare all'articolo 76.

ARTICOLO 18. Manufatti di interesse storico testimoniale

1. I manufatti, in uso o in abbandono, che sono parte dell'insediamento storico e testimonianza di cultura materiale, in particolare di quella relativa all'esercizio delle attività agricole, silvicole e pastorali tradizionali, sono riconosciuti come elementi di identità del territorio del Parco e della comunità che lo abita e fattore di pregio del paesaggio e dell'ambiente.

2. A titolo esemplificativo, si considerano come manufatti di interesse storico testimoniale:

a) le abitazioni rurali in muratura portante di pietra con i loro annessi, quali stalle, fienili, essicatoi in muratura o con struttura lignea;

b) i mulini e i frantoi, comprensivi delle attrezzature, dei meccanismi per il funzionamento, dei canali di adduzione dell'acqua;

c) i fabbricati rurali sparsi, quali i depositi di prodotti agricoli, con struttura lignea o in muratura portante di pietra, e i fienili denominati "barchi";

d) le sistemazioni del terreno e le suddivisioni dei campi costituite da muri di pietra a secco, da ciglionamenti, siepi;

e) la rete irrigua costituita da derivazioni d'acqua e corsi d'acqua con sponde artificiali sistemate in pietra e alberate;

f) le mulattiere e tutto il sistema residuo della viabilità storica, comprensivo dei fondi stradali acciottolati e selciati, dei muri di recinzione e di sostegno del terreno posti lungo i percorsi, dei ponti, delle edicole sacre, dei punti di appoggio dei carichi denominati "pose".

3. I manufatti di cui al comma 1 sono tutelati dal Piano; ne è vietata la demolizione e il danneggiamento. L'Ente Parco individua i modi per promuoverne la manutenzione e predispone progetti per il loro recupero, prevedendo incentivi e sovvenzioni per i proprietari. I manufatti di cui al comma 2, lettere d) e e), possono subire le modificazioni richieste dall'esercizio delle attività agricole, silvicole e pastorali, utilizzando le tecniche e i materiali tradizionali.

4. La *Guida alla manutenzione e al recupero dell'edilizia e dei manufatti rurali*, fornisce indicazioni per l'esecuzione delle opere di manutenzione dei manufatti ed è riferimento dell'Ente Parco nel rilascio di nulla osta e nella formulazione di prescrizioni, secondo quanto previsto dall'articolo 2 delle presenti Norme.

ARTICOLO 19. Rifiuti e scarichi

1. In tutto il Parco sono vietate le discariche di materiali, gli accumuli di rifiuti solidi, .

2. I rifiuti solidi devono essere raccolti in opportuni locali e trasportati fuori dal Parco. Eventuali materiali di risulta (terre e rocce da scavo) saranno ugualmente rimossi o, quando si tratti di volumi tali da non alterare sensibilmente lo stato dei luoghi, potranno essere sistemati in loco con opere di ingegneria naturalistica.
L'Ente Parco promuove e favorisce iniziative volte a diffondere le tecniche di compostaggio dei rifiuti organici domestici e dei residui vegetali derivanti dalle lavorazioni artigianali o agricole, nel rispetto delle vigenti normative.

3. Fermo restando il rispetto della normativa vigente, i liquami delle stalle devono esser raccolti in vasche di decantazione e dispersi mediante il sistema della fertirrigazione. Le vasche, anche se scoperte, devono essere interrate; i muri di recinzione e le altre parti che necessariamente emergono dal terreno devono essere costruite con paramento di pietra come indicato nella *Guida alla manutenzione e al recupero dell'edilizia e dei manufatti rurali*.

ARTICOLO 20. Recinzioni

1. All'interno del Parco le recinzioni possono essere di uno dei seguenti tipi:
   a) siepi o alberature schermanti ottenute con vegetazione autoctona;
   b) staccionate di legno;
   c) muri di pietrame faccia vista costruiti con materiali lapidei, eventualmente di reimpiego.

2. Per la recinzione di aree di pertinenza degli edifici all'interno delle Aree di Sviluppo sono ammesse ringhiere o cancellate di ferro verniciato.

3. Per motivate esigenze, connesse agli usi agricoli, silvicoli o all'allevamento del bestiame, sono

ammesse, ad esclusione delle Riserve Generali Orientate, reti metalliche rivestite, ancorate a pali di legno o a sostegni metallici verticali verniciati, non più alte di 2 m; i cordoli o i plinti di fondazione non dovranno sporgere dal terreno. Sono inoltre ammesse, per delimitare i pascoli o proteggere le colture dalla fauna selvatica, recinzioni elettrificate mobili, di altezza non superiore a 1 m. Resta inteso che, contrariamente alle precedenti tipologie di recinzioni, quelle elettrificate mobili non sono soggette al nulla osta di cui all'art. 21 della L.R. 12/1995.

ARTICOLO 21. Attività escursionistica

1. L'Ente Parco promuove l'attività escursionistica, cura la conservazione e il mantenimento dei sentieri e delle mulattiere, individua percorsi sui quali indirizzare azioni di valorizzazione al fine di migliorare la fruibilità del Parco, sulla base della normativa regionale di settore.

2. L'attività escursionistica si svolge lungo gli appositi percorsi segnalati secondo i limiti e le modalità previste nel Regolamento di fruizione e al Titolo III, e in particolare all'art. 78 per i siti della Rete Natura 2000.

ARTICOLO 22. Campeggio

1. All'interno del Parco è consentita la realizzazione di campeggi e aree per l'attendamento unicamente sulla base della disciplina delle diverse fasce di protezione e in base alla normativa di settore; in particolare la realizzazione di spazi attrezzati a campeggio è consentita nelle Aree di Sviluppo secondo quanto previsto dalle norme specifiche di ciascuna area ed è limitata ad ospitare unicamente tende, camper e roulotte.

2. L'Ente Parco può individuare, per la sicurezza dei fruitori, aree destinate all'attendamento temporaneo lungo percorsi escursionistici o in aree non presidiate, con la segnalazione dell'obbligo di rimozione delle tende nella mattinata.

3. L'attività di campeggio e di attendamento si svolge secondo i limiti e le modalità previste nel Regolamento di fruizione.

ARTICOLO 23. Esercizio di attività sportive

1. L'esercizio di attività sportive eco-compatibili è coerente con le finalità del Parco. L'Ente Parco può individuare apposite aree e percorsi suscettibili di accogliere diversi tipi di attività.

2. L'Ente Parco promuove la sistemazione di piste destinate al turismo equestre, alla pratica dello sci da fondo e all'utilizzo delle biciclette da montagna. Aree suscettibili di essere utilizzate come palestra di roccia, punti per il lancio con il deltaplano e per lo sport del parapendio, per il torrentismo nonché punti di sbarco e imbarco per i kayak potranno essere individuati dal Parco previa verifica della compatibilità ambientale .

3. Per quanto riguarda la fruizione delle grotte e delle cavità naturali l'Ente Parco ha facoltà, ai sensi della L.R. 06 ottobre 2009, n. 39, di provvedere alla valorizzazione e alla gestione di tali ambienti secondo i criteri, indirizzi e linee guida approvate dalla Giunta Regionale.

4. L'esercizio delle attività sportive si svolge secondo i limiti e le modalità previste nel Regolamento di fruizione e nel Titolo III delle presenti norme e in particolare agli articoli 70, 73 e 78 per i siti della Rete natura 2000.

ARTICOLO 24. Attività scientifica

1. L'Ente Parco:
   a) organizza e divulga le conoscenze sul territorio del Parco, anche in funzione degli obiettivi di educazione ambientale di cui all'articolo 30 (Educazione ambientale);
   b) aggiorna le conoscenze con attività di ricerca e monitoraggio;
   c) conduce e promuove nuove ricerche finalizzate alla conoscenza dell'ambiente naturale, delle specie animali e vegetali;
   d) conduce e promuove studi sul patrimonio culturale e storico e sui diversi aspetti che riguardano la conoscenza del territorio, del paesaggio e dell'edilizia rurale;
   e) incentiva studi e ricerche finalizzati al miglior uso delle risorse e, in particolare, allo sviluppo di attività agrosilvopastorali compatibili con le finalità del Parco.

2. All'interno del territorio del Parco, la conduzione di ricerche scientifiche sul campo potenzialmente in grado di interferire con i processi naturali o comportanti prelievi di campioni minerali, vegetali o animali è soggetta a preventiva autorizzazione dell'Ente parco. Tale autorizzazione è rilasciata su presentazione di un programma che stabilisca tempi e modi della ricerca e specifichi la natura delle operazioni da eseguire sul campo. L'Ente Parco potrà esprimere un diniego sulla base di espliciti e dichiarati motivi di tutela dell'ambiente o potrà, per gli stessi motivi, subordinare l'autorizzazione ad una modifica del programma. Il soggetto autorizzato provvederà a fornire all'Ente Parco una copia di ogni tesi, lavoro tecnico-scientifico o pubblicazione a qualsiasi titolo realizzata.

3. I prodotti e i risultati delle ricerche promosse e finanziate dall'Ente Parco sono di sua esclusiva proprietà, fatta salva per gli autori la possibilità di diffondere i risultati a fini scientifici. In tali ricerche l'Ente Parco potrà assumere ruolo di supervisione ed indirizzo.

4. Sono fatte salve le disposizioni previste dalla L.R 28/2009 in merito alla raccolta di specie faunistiche e floristiche e nel DPR. 357/1997 per le specie di interesse prioritario (autorizzazione rilasciata dalla Regione o dal Ministero per l'Ambiente).

5. L'attività scientifica è disciplinata inoltre al Titolo III e in particolare all'articolo 84 per i siti della Rete Natura 2000.

ARTICOLO 25. Studi e ricerche di carattere geologico

1. In campo geologico, l'Ente Parco conduce e promuove studi che seguano in particolare le seguenti linee di ricerca:
   a) rilevamenti e studi geomorfologici, palinologici, sedimentologici ed idrogeologici;
   b) studi geomorfologici e idrogeologici sui sistemi carsici;
   c) studi petrografici e geologico-strutturali sui rapporti tra le unità tettoniche presenti in tutto il territorio del Parco.

ARTICOLO 26. Sondaggi geognostici, pozzi e altre forme di indagini monitoraggi

1. L'esecuzione di sondaggi geognostici, geofisici, geochimici, monitoraggi o prospezioni dirette di tipo geologico nel Parco è soggetta all'ottenimento di autorizzazione da parte dell'Ente Parco. L'Ente, oltre ad esprimersi sulla compatibilità delle operazioni con le finalità del Parco, potrà riservarsi il coordinamento scientifico delle operazioni, affiancando agli incaricati delle indagini personale del Parco o di enti di ricerca, sia pubblici sia privati. Il soggetto autorizzato provvederà a fornire all'Ente Parco una copia dei risultati delle indagini eseguite.

ARTICOLO 27. Studi e ricerche di carattere agrosilvopastorale

1. L'Ente Parco incentiva attività di ricerca consistenti in studi ed esperienze pilota sui seguenti temi:
   a) evoluzione dei pascoli e delle praterie, al fine di individuare i criteri ottimali di compatibilità fra l'esercizio dell'allevamento e il mantenimento degli equilibri biologici naturali, in coerenza con le finalità di gestione stabilite per le diverse aree del Parco;
   b) definizione di criteri di gestione naturalistica e per il miglior utilizzo produttivo ed economico del bosco in relazione alle diverse condizioni locali della vegetazione;
   c) filiera del gusto legata ai prodotti tipici (frutti minori, funghi, castagne, formaggi, ecc.)d) possibilità di attivazione di filiere del legno.

ARTICOLO 28. Studi floristici e vegetazionali

1. L'Ente Parco conduce e promuove studi botanici, floristici e vegetazionali, il cui scopo è individuare le cause che determinano la composizione, l'estensione e il divenire dei diversi tipi di vegetazione, anche al fine di poterne prevedere e controllare gli sviluppi evolutivi e di intervenire a sostegno di quella attività che contribuiscono al mantenimento della biodiversità.

ARTICOLO 29. Studi zoologici

1. L'Ente Parco conduce e promuove ricerche sul patrimonio faunistico del Parco, anche ai fini dell'elaborazione dei Piani faunistici, con particolare riferimento:
   a) alla sua composizione (ricerca di specie endemiche, nuove segnalazioni, ecc.);
   b) agli aspetti ecologici (autoecologici, demoecologici e sinecologici);
   c) agli aspetti gestionali, per il miglioramento della zoocenosi rispetto agli obiettivi di tutela dell'area protetta, anche in rapporto alle esigenze di aree esterne al Parco.

ARTICOLO 30. Educazione ambientale

1. L'Ente Parco:
   a) svolge e promuove attività di educazione indirizzata al mondo della scuola, del lavoro e della cittadinanza
   b) incentiva le iniziative volte alla diffusione di una migliore conoscenza del territorio del Parco e di una maggior sensibilità nei confronti degli habitat e delle specie presenti in tale territorio, anche individuando aree e percorsi tematici da destinare prioritariamente alle attività di educazione ambientale.

2. Nel caso di aree ricomprese anche in siti della Rete Natura 2000, la normativa del presente articolo è integrata con quanto previsto al Titolo III e in particolare all'articolo 85.

SEZIONE SECONDA - TUTELA DELLE EMERGENZE GEOLOGICHE, DELLA FLORA E DELLA FAUNA

ARTICOLO 31. Rocce, giacimenti di minerali ed emergenze geologiche

1. Il territorio del Parco è ricco di formazioni geologiche di rilevante interesse scientifico e valore paesaggistico. L'Ente Parco tutela tali formazioni, con particolare riferimento ai geotopi individuati nell'ambito delle analisi preliminari effettuate per la redazione del previgente Piano (Censimento dei beni a carattere geologico).

2. E' vietata l'asportazione dal Parco di rocce, minerali e fossili; prelievi per ricerche scientifiche o per gli accertamenti geognostici necessari ad eseguire interventi ammissibili a norma del Piano potranno essere effettuati solo se espressamente autorizzati dall'Ente Parco. Nell'area di sviluppo della Miniera di Gambatesa AS5 si applicano le disposizioni di cui all'art. 59.

3. E' inoltre fatto divieto di:
   a) alterare in qualsiasi modo la morfologia del terreno in corrispondenza dei geotopi individuati come da comma 1;
   b) realizzare strutture o movimenti del terreno che compromettano la visibilità da punti panoramici di alto interesse geologico e geomorfologico.

4. Per la tutela, la valorizzazione e la gestione dei geositi di cui alla L.R. n. 39 del 06 ottobre 2009, si applicano le norme di detta legge.

5. In ogni caso, nelle aree carsiche di cui alla L.R. 06 ottobre 2009, n. 39 non sono consentiti interventi che alterino l'assetto idro-geomorfologico dei luoghi.

ARTICOLO 32. Pareti rocciose

1. L'Ente Parco tutela le pareti rocciose che ospitano o sono in grado di ospitare fenomeni di interesse naturalistico, in particolare la nidificazione di specie di uccelli protette e la vegetazione di flora rupestre rara.

2. L'Ente Parco provvede ad individuare le pareti rocciose nelle quali sono consentite l'arrampicata ed altre attività sportive a norma dell'art. 23, esplicitando le modalità per il loro esercizio nel Regolamento di fruizione. Resta fermo quanto previsto al Titolo III, in particolare agli articoli 70 e 78 per i siti della Rete natura 2000.

ARTICOLO 33. Zone umide

1. Le zone umide montane presenti nel Parco rivestono pregio ambientale e paesistico, elevano il grado della biodiversità e rappresentano un elemento caratterizzante del Parco. L'Ente Parco ne promuove lo studio, le tutela con misure atte a garantirne la conservazione, svolge azione di monitoraggio sul loro stato, sulla loro consistenza, sulla loro evoluzione.

2) A fini di studio e di gestione, il previgente Piano aveva predisposto il Catasto delle zone umide, che

interessa laghi, specchi d'acqua e torbiere del Parco, con esclusione dei corsi d'acqua; esso è un documento aggiornabile e integrabile con il procedere delle ricerche e sulla scorta del monitoraggio. Il Catasto delle zone umide stabilisce priorità di intervento e fissa principi per la gestione delle zone umide.

3) In tutte le zone umide comprese nel Parco e individuate dal Catasto delle zone umide non è consentito:

a) alterare l'assetto idrogeologico e vegetazionale e in particolare effettuare discariche di qualsiasi materiale, movimenti del terreno, sbancamenti, escavazioni, riempimenti, arginature, coperture, prosciugamenti ed interramenti; fanno eccezione quegli interventi che si rendessero eventualmente necessari per assicurare l'incolumità pubblica e quelli messi a punto sulla base di appositi studi, sviluppati in relazione ai casi specifici, per il ringiovanimento, la conservazione o l'interramento controllato della zona umida interessata, nonché per la riqualificazione naturalistica e vegetazionale delle aree;

b) modificare i parametri fisico-chimici delle acque;

c) esercitare la pesca, fatto salvo l'esercizio dell'attività pesca sportiva sostenibile esercitata presso il Lago delle Lame, previa autorizzazione/concessione da parte dell'Ente Parco;

d) bonificare i terreni;

e) utilizzare diserbanti, insetticidi e fitofarmaci in genere.

4. L'Ente Parco provvede, quando ne ravvisi l'opportunità e previo accordo con i proprietari consenzienti, a predisporre appositi percorsi e camminamenti obbligati (passerelle di legno) per evitare il danneggiamento di zone umide particolarmente sensibili presenti nel Parco .

5. Nel caso di aree ricomprese anche in siti della Rete Natura 2000, la normativa del presente articolo è integrata con quanto previsto al Titolo III e in particolare all'articolo 69.

ARTICOLO 34. Flora protetta

1. Ai fini di salvaguardare la biodiversità e consentire il mantenimento delle specifiche condizioni vegetazionali nel territorio del Parco, l'Ente Parco individua endemiti e specie di notevole interesse , da sottoporre a monitoraggi e a specifica tutela.

2. L'Ente Parco si riserva di regolamentare la raccolta delle specie vegetali e officinali nel Parco; fino all'entrata in vigore dell'apposito regolamento, valgono le norme vigenti in materia.

3. Nel caso di aree ricomprese anche in siti della Rete Natura 2000, la normativa del presente articolo è integrata con quanto previsto al Titolo III e in particolare all'articolo 80.

ARTICOLO 35. Funghi e prodotti del sottobosco

1. La raccolta e la detenzione dei funghi epigei e ipogei e dei prodotti del sottobosco sono consentite con le modalità stabilite dalle leggi statali e regionali in materia e sono disciplinate dai regolamenti stabiliti dai Consorzi in adempimento della suddetta normativa, nel rispetto delle consuetudini locali.

2. L'Ente Parco promuove indagini micocenologiche, per acquisire maggiori conoscenze sulla micoflora e per mettere a punto interventi finalizzati al ripristino delle condizioni necessarie al suo sviluppo, anche ai fini di aumentare la capacità produttiva del sottobosco.

3. Analoghe iniziative di promozione sono adottate per la conoscenza circa la presenza di tartufi e l'opportunità di svilupparne la capacità produttiva dei terreni, salvaguardando comunque le specie spontanee, ed evitando inquinamenti genetici di sorta sia alla flora forestale sia a quella tartufigena e dei tartufi.

ARTICOLO 36. Interventi sul patrimonio faunistico

1. Nel Parco sono ammessi, in quanto non costituenti attività venatoria, gli interventi tecnici di cui all'articolo 43, comma 2, L.R. 12/1995, volti al raggiungimento e alla conservazione dell'equilibrio faunistico e ambientale, ovvero:

a) abbattimenti selettivi;

b) catture;

c) reintroduzioni.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati:

a) a contenere i danni alle colture agricole;

b) a contenere i danni al soprassuolo;

c) a contenere i danni alle aree destinate al pascolo;

d) a portare la zoocenosi al più alto grado di complessità e ricchezza specifica mediante interventi idonei al contenimento e, ove necessario, all'eliminazione di specie non autoctone;

e) a mantenere uno stato sanitario delle specie animali tale da impedire o limitare l'insorgere di fenomeni patologici che possano arrecare danno al patrimonio faunistico, compreso quello zootecnico, presente nel Parco .

3. L'Ente Parco, sulla base del proprio Regolamento faunistico secondo le direttive impartite dalla Regione ai sensi dell'art. 22, comma 6 della legge 394/1991, approva i piani per l'esecuzione degli interventi tecnici di cui al comma 1, dandone comunicazione agli Enti competenti. I piani sono accompagnati da una relazione tecnico scientifica redatta, sulla base delle indicazioni fornite dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), da esperti di livello universitario (laureati in scienze naturali o biologiche con formazione scientifica ed esperienza professionale nel campo zoologico).

4. L'Ente Parco può autorizzare puntuali interventi di allontanamento di cinghiali da zone di rifugio riscontrate all'interno dell'area protetta a tutela dei coltivi circostanti o di zone di pregio ambientale.

5. Gli interventi di cui al comma 1 vengono stabiliti in accordo con i competenti uffici in materia di caccia, ai fini di attuare il coordinamento delle misure di tutela del patrimonio faunistico.

6. La presente normativa non riguarda i ripopolamenti e le immissioni a fini di pesca sportiva i quali sono effettuati dalle Amministrazioni competenti, . nel rispetto del divieto previsto dalle misure di conservazione di effettuare ripopolamenti in natura a fini alieutici se non con ceppi autoctoni selezionati geneticamente, e comunque sulla base di specifici progetti autorizzati dall'Ente Parco.

7. In tutta l'area parco la normativa del presente articolo è integrata con quanto previsto al Titolo III e in particolare agli articoli 81 e 82, con particolare riferimento agli obiettivi da perseguire, alle misure di prevenzione, alle forme e priorità dei controlli diretti e indiretti.

ARTICOLO 37. Censimenti faunistici

1. Al fine di acquisire le conoscenze necessarie alla conservazione dell'equilibrio faunistico e nell'ambito delle finalità del Parco, l'Ente Parco promuove studi e censimenti, anche stabilendo cadenze fisse, volti a definire la presenza, la consistenza numerica e la struttura delle diverse popolazioni, con particolare riguardo a quelle delle seguenti specie:

a) lupo (*Canis lupus*);

b) cinghiale (*Sus scrofa*);

c) capriolo (*Capreolus capreolus*);

d) daino (*Dama dama*);

e) lepre (*Lepus europaeus*);

f) pernice rossa (*Alectoris rufa*);

g) gambero di fiume (*Austropotamobius pallipes*)

f) specie di cui alle normative di cui alla Rete Natura 2000, con particolare riguardo a quelle prioritarie.

2. L'elenco delle specie di cui al comma 1 sarà aggiornato dall'Ente Parco con apposita deliberazione, in base alle segnalazioni e agli studi condotti.

ARTICOLO 38. Abbattimenti selettivi della fauna selvatica nel Parco

1. Il piano di abbattimento selettivo contiene i seguenti elementi:

a) le valutazioni tecniche ed ambientali riferite al Parco che giustificano la scelta della tipologia di intervento;

b) l'individuazione dei territori sui quali è previsto l'abbattimento selettivo;

c) l'individuazione delle specie sulle quali si intende intervenire ed il numero complessivo di capi per ciascuna specie per la quale si richiede l'abbattimento;

d) i mezzi e gli strumenti selettivi che si intendono utilizzare al fine di conseguire il risultato prefissato;

e) il periodo dell'anno, i giorni, le ore della giornata, le condizioni ambientali ed atmosferiche nei quali è ammesso l'intervento e le limitazioni connesse alle condizioni fisiche delle specie oggetto di abbattimento; tali parametri possono essere diversi da quelli stabiliti dalle leggi e dai regolamenti di disciplina della caccia, dal momento che gli abbattimenti selettivi non costituiscono attività venatoria;

f) i costi di intervento e le eventuali entrate finanziarie previsti.

2. Gli abbattimenti possono essere effettuati con i mezzi selettivi più idonei, indicati nel piano di abbattimento, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 82 nel caso delle azioni di controllo del cinghiale e degli altri ungulati selvatici.

3. Gli abbattimenti sono eseguiti dai seguenti soggetti, purché in possesso dei requisiti richiesti dalle leggi vigenti per l'uso delle armi:

a) personale di vigilanza del Parco avente la qualifica di guardia Parco o di tecnico del Parco, quando autorizzato ad eseguire gli interventi a seguito di verifica attitudinale da parte dell'Ente Parco;

b) personale di vigilanza di altri Enti, autorizzato ad eseguire gli interventi da parte dell'Ente Parco.

c) persone autorizzate dall'Ente Parco e sotto la sua diretta responsabilità e sorveglianza, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, della legge 394/1991 come modificato dalla legge 426/1998, scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente parco.

4. La carne degli animali abbattuti, qualora si tratti di specie commestibili, è posta in vendita, previ gli accertamenti veterinari previsti dalla vigente legislazione, alle condizioni di mercato, ovvero lasciata nella disponibilità dei coadiutori; l'eventuale trofeo è conservato a scopi scientifici o espositivi dall'Ente Parco, che può altresì devolverlo a musei o istituzioni scientifiche o didattiche che ne facciano richiesta o può porlo in vendita. L'Ente Parco può inoltre trattenere per scopi scientifici parti degli animali abbattuti.

ARTICOLO 39. Catture di esemplari della fauna

1. Il piano di cattura proposto dall'Ente Parco contiene i seguenti elementi:
   a) le valutazioni tecniche ed ambientali riferite al Parco che giustificano la scelta della tipologia d'intervento;
   b) l'individuazione delle aree nelle quali si intende effettuare la cattura;
   c) l'individuazione delle specie da catturare ed il relativo numero di capi;
   d) i mezzi, gli strumenti ed il personale che saranno utilizzati per la cattura;
   e) l'individuazione delle aree nelle quali si intende effettuare il ripopolamento con indicazione delle motivazioni tecniche atte a comprovare la compatibilità ambientale dell'intervento;
   f) i costi d'intervento e le eventuali entrate finanziarie previsti.

2. Le catture sono effettuate a cura dell'Ente Parco.

3. I capi catturati a scopo di ripopolamento possono essere ceduti a fronte del pagamento delle spese sostenute per effettuare l'intervento.

4. Le catture possono essere seguite dall'abbattimento dell'animale catturato soltanto se contestualmente è operante un piano di abbattimento, relativo alla specie cui l'animale appartiene, come definito all'articolo 38 Abbattimenti selettivi della fauna selvatica nel Parco. E' inoltre consentito l'abbattimento dopo cattura nei casi di forza maggiore e di pericolo ed in caso di animali malati o defedati, per i quali l'intervento di abbattimento deve comunque essere preceduto da esame veterinario.

ARTICOLO 40. Reintroduzioni di fauna

1. La relazione scientifica di cui all'articolo 36, comma 3 delle presenti Norme deve dimostrare che l'intervento consiste in una reintroduzione di specie la cui presenza è documentabile storicamente ed è biologicamente compatibile con l'ambiente del Parco.

ARTICOLO 41. Vigilanza sulle infrazioni

1. La vigilanza sul territorio del Parco per assicurare l'osservanza delle norme in materia di aree protette, nonché l'applicazione delle relative sanzioni, sono esercitate nei modi previsti dagli articoli 32 e 33 della L.R. 12/1995.

SEZIONE TERZA - DISCIPLINA DELLE FASCE DI PROTEZIONE

ARTICOLO 42. FASCIA B: Riserve Generali Orientate (comma 2, lettera b), articolo 20, L.R. 12/1995)

1. Le Riserve Generali Orientate sono individuate ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera b) della L.R. 12/1995.

2. Nel Parco dell'Aveto, le Riserve Generali Orientate, d'ora in avanti denominate RGO, sono aree di grande pregio naturalistico e di elevata sensibilità, nelle quali l'azione antropica ha determinato scompensi localizzati. In tali aree l'impegno prioritario dell'Ente Parco consiste nella tutela degli ecosistemi consolidati e nell'attuazione di interventi volti a favorire la ricostituzione degli equilibri naturali spontanei.

3. Nelle RGO sono vietate le attività e le azioni che possono nuocere o creare disturbo alla vita degli animali selvatici, danneggiare la flora spontanea, alterare le condizioni di equilibrio della vegetazione, modificare le condizioni idrogeologiche del suolo e la loro spontanea evoluzione.

4. Nelle RGO gli interventi di governo del bosco proposti saranno valutati, oltre che in base a quanto indicato dalla *Guida agli interventi selvicolturali*, previa verifica delle condizioni della vegetazione nell'area d'intervento.

5. Nelle RGO è consentito esercitare le attività produttive tradizionali di tipo pastorale, nel rispetto degli equilibri ambientali e senza alterare le condizioni dei luoghi. La realizzazione di nuove opere finalizzate all'uso pastorale è subordinata alla valutazione della loro opportunità rispetto alle necessità d'uso.

6. Nelle RGO è esclusa la nuova messa a coltura di terreni che non siano già sfruttati a fini agricoli o dei quali non sia documentabile l'uso agricolo passato. Dell'uso agricolo fa fede il classamento della qualità catastale, anche storico. E' in ogni caso vietato l'uso di concimi chimici, di pesticidi e di diserbanti, anche per attività diverse da quella agricola produttiva.

7. Nelle RGO è vietata la costruzione di nuovi edifici e ogni altra opera che alteri l'assetto naturale dei luoghi. Sono tuttavia consentiti i seguenti nuovi interventi:

a) quelli necessari al fine di garantire l'incolumità delle persone fisiche;

b) quelli finalizzati al perseguimento degli obiettivi indicati al comma 2;

c) quelli richiesti per l'attività della pastorizia, esercitata nel rispetto delle normative regionali vigenti; sono esclusi gli impianti di stabulazione che prevedono la permanenza fissa dei capi, mentre sono ammessi tettoie e ripari temporanei e stagionali, realizzati in legno o in muratura di pietrame, con coperture tradizionali come indicato nella *Guida alla manutenzione e al recupero dell'edilizia e dei manufatti rurali*;

d) la costruzione di piste antincendio, per la gestione del bosco e per la manutenzione delle opere esistenti di captazione di acque potabili, nei limiti e con le caratteristiche definite all'articolo 12 Nuova viabilità nel Parco;

e) la costruzione di tettoie in legno e di ripari temporanei per escursionisti, esclusivamente lungo i percorsi escursionistici segnalati, o in aree funzionali agli stessi.

f) modeste infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, in specie quelle necessarie alla razionalizzazione degli approvvigionamenti idrici, con l'esclusione di strade, linee elettriche o telefoniche aree, impianti radiotelevisivi o di telefonia mobile, purché realizzate nel rispetto delle pertinenti indicazioni dei Documenti integrativi alle presenti Norme e con l'impiego delle migliori tecniche di riduzione dell'impatto. E' peraltro consentita la realizzazione di modesti impianti di telefonia mobile finalizzati alla fruizione in sicurezza del Parco, subordinate comunque, nell'ambito del nulla osta del Parco, a specifiche valutazioni sull'incidenza paesistica, ambientale ed igienico - sanitaria

g) la costruzione di recinzioni, sia a fini pastorali, sia al fine di impedire ai non proprietari l'introduzione nei fondi di veicoli; tali recinzioni dovranno essere realizzate in legno ovvero per la perimetrazione di superfici notevoli è ammessa la realizzazione con pali di legno e filo di ferro;

h) le infrastrutture legate all'attività selvicolturale, di deposito e stagionatura del legname, quali: piazzali di prima lavorazione, tettoie e depositi per il legname e le attrezzature forestali realizzati in legno. Tali manufatti devono essere localizzati lungo la viabilità esistente.

8. Al di fuori dei casi previsti nel precedente comma, in applicazione di quanto previsto per le riserve generali orientate dall'art. 20, comma 2, lett. b) della L.R. 12/1995, sugli edifici esistenti sono consentiti esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le definizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia); tali interventi devono rispettare le indicazioni della *Guida alla manutenzione e al recupero dell'edilizia e dei manufatti rurali*. I cambiamenti di destinazione d'uso sono ammessi per la realizzazione di rifugi, di strutture agrituristiche e di servizio all'escursionismo.

9. Nelle RGO sono consentite le seguenti attività sportive:

a) escursionismo, corse campestri e orientamento lungo i sentieri;

b) attività sciistiche, escursionismo equestre e uso della bicicletta da montagna nelle piste appositamente sistemate e segnalate;

c) le manifestazioni agonistiche che determinano notevole pressione antropica sono ammesse previa specifica autorizzazione dell'Ente Parco.

10. I successivi articoli stabiliscono indirizzi di gestione riferiti alle singole RGO.

ARTICOLO 43. RGO 1: Riserva Generale Orientata del Bosco di Licciorno

1. La RGO del Bosco di Licciorno comprende il bacino del Fosso di Ramaceto, che dal versante settentrionale del monte omonimo scende vero la conca di Ventarola. L'area è in gran parte coperta di faggete e boschi misti, con presenza di esemplari ad alto fusto; l'assenza di insediamenti, la qualità della copertura vegetale, l'emergenza geologica costituita dalla cresta del Monte Ramaceto contribuiscono a determinarne l'alto valore ambientale.

2. Sono finalità specifiche dell'istituzione della RGO 1:

a) consolidare un'area forestale di pregio, anche per mantenere l'equilibrio idrogeologico di un territorio in gran parte abbandonato e per svilupparne le potenzialità turistiche e ricreative compatibili con la ricostituzione degli ecosistemi naturali;

b) promuovere la costituzione di un sistema di interesse naturalistico, ambientale e storico testimoniale, collegando il nucleo di Ventarola, il cui recupero viene promosso dal Piano tramite l'inserimento in Area Contigua, all'Alta Via dei Monti Liguri in un suo tratto di notevole valore paesaggistico;

c) integrare il Parco con la Zona di ripopolamento e cattura istituita dalla Provincia sui versanti sud ed ovest del Ramaceto.

3. Le azioni previste sono le seguenti:

a) interventi di riqualificazione del bosco secondo le indicazioni della *Guida agli interventi selvicolturali*, anche in attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico della Regione Liguria; valutazioni puntuali saranno inoltre sviluppate per quanto riguarda specifiche formazioni climaciche (vegetazione riparia, boschi di neoformazione, ecc.) da tutelare;

b) realizzazione di rifugi temporanei per escursionisti lungo l'Alta Via, anche promuovendo la sistemazione di edifici e manufatti situati all'esterno del Parco ma in relazione con esso;

c) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri esistenti e sistemazione di percorsi ad anello, e apposizione di relativa segnaletica direzionale e informativa;

d) studi sul patrimonio faunistico e sugli habitat, anche al fine di porre in essere adeguate misure volte al riequilibrio della zoocenosi;

e) studi geobotanici, anche al fine di indirizzare gli interventi di cui alla lettera a).

ARTICOLO 44. RGO 2: Riserva Generale Orientata del Monte Aiona

1 Al centro del territorio del Parco si susseguono, lungo il crinale appenninico, ambienti di carattere diverso ma comunque di alto valore naturalistico e paesaggistico i quali, nella loro inscindibile continuità, costituiscono un'unica RGO:

a) la porzione della Foresta Regionale delle Lame al cui interno si trovano i laghi delle Agoraie, principale sistema di zone umide del Parco; le trasformazioni apportate dall'uomo e i processi evolutivi in corso, che prefigurano la tendenziale scomparsa dei laghi, rendono necessari interventi di riequilibrio ambientale;

b) l'area sommitale del Monte Aiona, punto panoramico privilegiato all'interno del Parco, che presenta notevole interesse sotto il profilo geomorfologico, petrografico, floristico, faunistico e archeologico;

c) le pendici e il versante nordoccidentale del Monte Penna, occupati da faggete e da una zona umida;

d) l'area sommitale del Monte Penna, che per panoramicità e singolarità della conformazione geomorfologica è uno dei luoghi più significativi del Parco, sottoposto stagionalmente ad un afflusso di visitatori tale da interferire con gli equilibri naturali dell'area;

e) il crinale di spartiacque fra pianura padana e Mar Ligure, lungo il quale corre l'Alta Via dei Monti Liguri, che incrocia una serie di antichi valichi e che comprende vette panoramiche e zone rocciose di interesse ambientale, in particolare quella della Scaletta.

2. Sono finalità specifiche dell'istituzione della RGO 2:

a) tutelare valori ambientali e paesistici di qualità eccezionale anche in rapporto al contesto del Parco;

b) consolidare gli ecosistemi e ricostituire lo stato di naturalità di una vasta area collocata al centro del Parco, a partire da condizioni relativamente favorevoli;

c) integrare in un unico comprensorio le due foreste regionali liguri, avviarne la gestione sostenibile e integrata e garantire la continuità con quelle site in territorio emiliano;

d) attuare interventi per la conservazione delle zone umide e la sussistenza degli invasi lacustri;

e) individuare modalità di corretta fruizione turistica di aree particolarmente sensibili (vetta del Penna, Aiona, Agoraie), nelle quali l'afflusso del pubblico è già intenso stagionalmente o che si prevede di intensificare a fini educativi e di valorizzazione delle risorse del Parco;

f) preservare i caratteri morfologici, geologici e paesaggistici delle zone rocciose e tutelare in modo specifico pareti di roccia che ospitano specie floristiche rare e sono atte alla nidificazione di specie ornitiche protette;

g) attuare interventi coordinati di tutela e gestione su una vasta area, caratterizzata da un grado di naturalità e da una diversificazione ambientale tali da consentire la presenza di una ricca zoocenosi, che può includere specie come il lupo (*Canis lupus*), l'aquila reale (*Aquila chrysaetos*), l'astore (*Accipiter gentilis*), il picchio nero (*Dryocopus martius*).

3. Le azioni previste sono le seguenti:

a) interventi di riqualificazione del bosco che, in relazione alle aree demaniali, saranno prevalentemente finalizzati alla trasformazione delle fustaie di conifere e delle fustaie miste in fustaia di faggio, alla conversione dei cedui in fustaia, al mantenimento dei nuclei di abete bianco in buone

condizioni vegetative, secondo le indicazioni della *Guida agli interventi selvicolturali*, anche in attuazione del Piano territoriale di coordinamento paesistico della Regione Liguria;

b) esecuzione di opere di ringiovanimento dei bacini lacustri e messa in atto di misure di conservazione non lesive dei valori ambientali e paesistici, previa l'esecuzione di studi che consentano di definire linee d'azione scientificamente corrette;

c) esecuzione di interventi finalizzati alla tutela delle zone umide, fra cui quella del Penna, in attuazione delle indicazioni del Catasto delle zone umide del previgente piano;

d) interventi per favorire la fruizione non distruttiva di zone boschive di pregio e di zone umide esterne a quelle ad accesso controllato (Agoraie), secondo le indicazioni del Catasto delle zone umide del previgente Piano, al fine di offrire alternative di visita e limitare la pressione nelle aree più sensibili;

e) esecuzione di studi sul patrimonio faunistico e sugli habitat, anche al fine di porre in essere adeguate misure volte al riequilibrio della zoocenosi, quali interventi per l'incremento della biodiversità;

f) esecuzione di studi geobotanici, anche al fine di indirizzare gli interventi di cui alle lettere a), c), d);

g) restauro delle mulattiere e dei percorsi storici che interessano l'area;

h) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri esistenti e sistemazione di percorsi ad anello.

4. Per quanto riguarda la Riserva Naturale Orientata Agoraie e Moggetto di Sopra, a carattere statale, escluse dall'ambito di applicazione delle norme di cui al presente Titolo in base alla L. 394/91, in caso di futura modifica del regime giuridico delle stesse con inserimento all'interno al perimetro del Parco, verrebbero esercitate le seguenti azioni prioritarie:

a) il mantenimento dell'area ad accesso controllato delle Agoraie con specifica recinzione

b) la realizzazione, al suo interno, di percorsi obbligati su passerelle atti a evitare danneggiamenti da parte dei visitatori;

c) assunzione delle misure necessari alla rigorosa tutela degli ecosistemi presenti;

interventi di riqualificazione e rinaturalizzazione del soprassuolo forestale

Per piani, progetti, interventi e attività riguardanti la Riserva Naturale Orientata Agoraie e Moggetto di Sopra resta ferma l'applicazione delle norme di cui al Titolo III Siti di Importanza Comunitaria.

ARTICOLO 45. RGO 3: Riserva Generale Orientata della Foresta dello Zatta

1. Il Monte Zatta è la più meridionale delle alte vette del Parco, situata in una fascia dove è particolarmente evidente la transizione fra l'ambiente mediterraneo e quello appenninico. Il versante settentrionale è coperto da una vasta faggeta, parte ad alto fusto, prevalentemente di proprietà pubblica.

2. Sono finalità specifiche dell'istituzione della RGO 3:

a) conservare e riqualificare, ove sia necessario, la foresta, anche creando continuità e omogeneità di gestione fra i boschi demaniali e le aree boschive di pregio contermini;

b) individuare modi di fruizione e valorizzazione culturale e turistica della foresta compatibili con le finalità di tutela e di consolidamento delle biocenosi.

3. Le azioni previste sono le seguenti:

a) interventi di riqualificazione della foresta demaniale, attuati con finalità di gestione sostenibile e integrata, secondo le indicazioni della *Guida agli interventi selvicolturali*; in relazione alle altre aree boschive, definizione di interventi concordati con i proprietari consenzienti per opere finalizzate alla ricostituzione di formazioni stabili, e in particolare all'estensione e alla valorizzazione della faggeta;

b) esecuzione di studi sul patrimonio faunistico e sugli habitat, anche al fine di porre in essere adeguate misure volte al riequilibrio della zoocenosi;

c) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri esistenti e sistemazione di percorsi ad anello;

d) esecuzione di studi geobotanici, anche al fine di indirizzare gli interventi di cui alla lettera a).

ARTICOLO 46. FASCIA C: Aree di Protezione (comma 2, Lettera c), articolo 20, L.R. 12/1995)

1. Le Aree di Protezione sono individuate ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera c) della L.R. 12/1995.

2. Nelle Aree di Protezione l'Ente Parco:

a) conduce studi e ricerche finalizzate ad una miglior conoscenza delle condizioni dei luoghi, al fine di mettere a punto strategie di intervento per il mantenimento e la ricostituzione degli equilibri naturali; tali studi si riferiscono in special modo alla risorse idriche, alle zone umide, alle condizioni di vita della flora e della fauna;

b) incentiva e conduce interventi selvicolturali, sulla base dei criteri stabiliti dalla *Guida agli interventi selvicolturali*;

c) promuove ed effettua, sulla base delle conoscenze disponibili e di quelle derivate dagli studi condotti, interventi finalizzati al raggiungimento delle condizioni di equilibrio degli ecosistemi;

d) effettua interventi finalizzati alla protezione della flora e della fauna;

e) favorisce la fruizione del territorio del Parco a fini educativi ed escursionistici;

f) cura il mantenimento dei sentieri e favorisce la predisposizione d'attrezzature apposite, quali rifugi, aree attrezzate anche a scopo didattico e campeggi;

g) favorisce l'esercizio di attività sportive nelle forme tali da non provocare danni e disturbi alla flora e alla fauna; in particolare cura o promuove l'esecuzione di appositi percorsi ippici e per biciclette da montagna e individua aree da destinare a palestre di roccia.

3. Nelle Aree di Protezione è prioritario l'impegno dell'Ente Parco a realizzare le condizioni ottimali di equilibrio fra lo svolgimento delle attività agricole, silvicole e pastorali tradizionali, la fruizione turistica del Parco e la conservazione degli ecosistemi naturali.

4. Nelle Aree di Protezione l'Ente Parco favorisce le utilizzazioni produttive agricole, silvicole e pastorali tradizionali che siano congruenti con gli obiettivi enunciati al comma 1 e compatibili con le finalità generali del Parco. In particolare l'Ente Parco favorisce l'impiego di metodi che consentono il mantenimento degli equilibri biologici, le iniziative di produzione agricola biologica, la tutela e ripresa di cultivar locali.

5. Il Piano indica, per ciascuna delle Aree di Protezione, obiettivi specifici di tutela e di riqualificazione ambientale.

ARTICOLO 47. Attività edilizia nelle Aree di Protezione

1. Nelle Aree di Protezione sono consentite, nei modi e nei limiti previsti dai Piani urbanistici comunali, le nuove costruzioni e, in genere, le opere edilizie se destinate allo svolgimento delle attività agricole, silvicole e pastorali ambientalmente sostenibili e le strutture necessarie allo svolgimento delle attività escursionistiche e sportive espressamente previste dal Piano . In particolare:

a) la costruzione o l'ampliamento di edifici residenziali è consentita agli addetti del settore primario, quando venga dimostrata la necessità di risiedere in loco per l'esercizio delle attività di tipo agricolo, silvicolo e pastorale;

b) le nuove opere di urbanizzazione sono ammesse limitatamente alla fornitura dei servizi essenziali agli edifici esistenti e a quelli realizzati ai sensi della precedente lettera a);

c) la costruzione o l'ampliamento di magazzini per prodotti e per mezzi agricoli e forestali, di stalle e di ricoveri per il bestiame è ammessa se espressamente richiesta per l'attuazione di un piano aziendale o di un piano di assestamento forestale o di un piano di utilizzo del pascolo o quando giustificata da motivi di presidio ambientale; su questi edifici non sono consentiti successivi cambiamenti di destinazione d'uso o interventi volti a renderli abitabili;

d) è consentito costruire o ampliare rifugi escursionistici, ripari temporanei per le persone, magazzini destinati al ricovero delle attrezzature e dei mezzi necessari alla manutenzione di strutture e impianti per attività sportive e ricreative; quando tali edifici abbiano carattere di abitabilità, la loro realizzazione è subordinata ad un vincolo d'uso garantito da atto registrato; i rifugi e le strutture ricettive in genere, nuovi o ottenuti per ampliamenti, dovranno avere superficie utile non superiore ai 250 mq; in ogni caso la realizzazione degli edifici suddetti è ammissibile solo se congruente con gli indirizzi del Piano ;

e) è consentito costruire o ampliare edifici per la realizzazione di strutture e impianti destinati ad attività scientifiche, di ricerca e di studio conformi agli obiettivi del Piano e comunque finalizzati alla conoscenza, alla tutela e alla riqualificazione dell'ambiente.

f) è consentita la realizzazione di modeste infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, ad esclusione degli impianti radiotelevisivi o di telefonia mobile, purché realizzate nel rispetto delle pertinenti indicazioni dei Documenti integrativi alle presenti Norme e con l'impiego delle migliori tecniche di riduzione dell'impatto. E' peraltro consentita la realizzazione di modesti impianti di telefonia mobile finalizzati alla fruizione in sicurezza del Parco, subordinate comunque, nell'ambito del nulla osta del Parco, a specifiche valutazioni sull'incidenza paesistica, ambientale ed igienico – sanitaria.

2. I cambi di destinazione d'uso sono consentiti nei seguenti casi, compatibilmente con le finalità del Parco:

a) per ricavare residenze destinate ad addetti del settore primario, quando venga dimostrata la necessità di risiedere in loco per l'esercizio delle attività di tipo agricolo, silvicolo e pastorale;

b) a fini di presidio, nei termini espressamente previsti al comma 4, articolo 36, della L.R. 4/9/1997, n. 36 s.m.i.;

c) al fine di realizzare rifugi escursionistici e strutture agrituristiche;

d) per lo svolgimento di attività agricole, silvicole e pastorali;

e) per attività di prima lavorazione dei prodotti agricoli, silvicoli e pastorali.

3. Sugli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, come definiti, rispettivamente alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e succ. mod, per quanto riguarda gli edifici in muratura di pietra, tali interventi devono avvenire nel rispetto di quanto specificato all'articolo 16 Recupero di edifici.

4. Sugli edifici esistenti sono consentiti gli aumenti volumetrici necessari ad adeguare gli alloggi agli standard igienici richiesti dalla normativa in materia e dai regolamenti comunali, nonché per l'abbattimento delle barriere architettoniche. I cambi di destinazione d'uso, di cui al comma 2, possono prevedere gli ampliamenti consentiti dai Piani urbanistici comunali, fermi restando limiti indicati al comma 1. Eventuali ampliamenti di edifici rurali in muratura portante di pietra devono essere realizzati con tecniche e materiali tradizionali, mantenendo le proporzioni e i rapporti fra bucature e murature dell'edificio esistente; tali interventi devono avvenire nel rispetto di quanto specificato all'articolo 18 Manufatti di interesse storico testimoniale.

5. La ricostruzione di edifici diruti è consentita ai soli fini e nei limiti indicati al comma 1 e nel ..rispetto dell'articolo 15 Ricostruzione di ruderi.

ARTICOLO 48. AP1: Area di Protezione del Monte Ramaceto

1. La AP1 si estende sul lato nordorientale del Monte Ramaceto e comprende zone di crinale, di versante

e di fondovalle. Il paesaggio e la vegetazione sono quindi diversificati e rappresentativi delle varie situazioni ambientali. Inoltre l'area è interessante sotto il profilo faunistico.

2. Nella AP1 i programmi e le azioni dell'Ente Parco sono prioritariamente rivolti a:

a) favorire la biodiversità, proteggere gli ambienti sommitali e le peculiari caratteristiche geomorfologiche del crinale del Ramaceto;

b) incentivare il miglioramento del bosco e, in generale, promuovere interventi di consolidamento degli equilibri ambientali, previo accordo con i proprietari consenzienti;

c) promuovere il mantenimento del prato pascolo favorendo il mantenimento e lo sviluppo di attività pastorali compatibili con le finalità del Parco.

ARTICOLO 49. AP2: Area di Protezione dei Boschi di Val d'Aveto

1. Comprende le pendici settentrionali del Monte Penna, del Monte Aiona e del Monte degli Abeti, che costituiscono una zona di transizione fra le faggete d'alta quota e i terreni terrazzati e coltivati dei medi versanti.

2. Nella AP2 i programmi e le azioni dell'Ente Parco sono prioritariamente rivolti a:

a) avviare attività scientifiche per lo studio delle zone umide montane e la riqualificazione del bosco e del patrimonio faunistico;

b) porre in atto, in accordo con i proprietari consenzienti, una gestione del bosco che permetta il consolidamento e il miglioramento di una vasta area forestale, anche a fini produttivi;

c) promuovere il mantenimento delle zone umide, anche al fine di sviluppare l'educazione ambientale e le forme di turismo sostenibili;

d) promuovere il restauro dei percorsi storici e quello dei manufatti rurali d'interesse storico testimoniale attuati nel rispetto delle indicazioni della *Guida alla manutenzione e al recupero dell'edilizia e dei manufatti rurali*, a fini sia di recupero produttivo, sia di promozione di attività culturali e turistiche;

e) a consolidare e favorire l'integrazione funzionale delle attrezzature e degli impianti legati alla valorizzazione dell'Area di sviluppo AS1 Casermette del Penna nell'ambito specifico ad essa circostante.

ARTICOLO 50. AP3: Area di Protezione delle Moglie di Valle Sturla

1. Comprende le pendici a mezzogiorno del Monte degli Abeti e del Monte Aiona, dove sono presenti pascoli, faggete di pregio, zone umide, fra cui quella di Prato Mollo, e notevoli emergenze geologiche.

2. Nella AP3 i programmi e le azioni dell'Ente Parco sono prioritariamente rivolti a:

a) tutelare l'ambiente, con particolare riferimento sia agli elementi di pregio naturalistico, sia agli equilibri idrogeologici e alla protezione dagli incendi;

B) favorire il mantenimento delle praterie d'alta quota e il consolidamento del bosco, anche con interventi di miglioramento del bosco e del pascolo, previo accordo con i proprietari consenzienti;

c) proteggere le zone umide e la fauna e la flora ad esse legata, in attuazione delle indicazioni del Catasto delle zone umide del previgente Piano, a partire dall'avvio di attività scientifiche per il loro studio;

d) promuovere il restauro dei percorsi storici e dei manufatti rurali d'interesse storico testimoniale attuati nel rispetto delle indicazioni della *Guida alla manutenzione e al recupero dell'edilizia e dei manufatti rurali,* a fini sia di recupero produttivo, sia di promozione di attività culturali e turistiche

e) favorire il recupero e il riuso delle strutture esistenti per la fruizione turistica compatibile con le finalità del Parco.

ARTICOLO 51. AP4: Area di Protezione della Faggeta di Pian Seghino

1. Si estende su due dorsali che discendono dal Monte Zatta verso nord, coperte da boschi di faggio che la strada provinciale per la Val di Vara separa dalla foresta dello Zatta.

2. Nella AP 4 i programmi e le azioni dell'Ente Parco sono prioritariamente rivolti a:
   a) tutelare l'integrità del bosco e avviarne il miglioramento;
   b) garantire la continuità di una grande area forestale, riqualificandola anche al fine di favorirne la fruizione turistica compatibile con le finalità del Parco.

ARTICOLO 52. AP5: Area di Protezione del Monte Camilla

1. Comprende gli alti versanti delle valli di Mezzanego e Ne, zone in parte prative e con resti di coltivi, in parte boschive, in parte interessate da estesi affioramenti rocciosi. La gestione del bosco e i processi di spontanea rinaturalizzazione richiedono specifiche forme di gestione, anche al fine di tutelare le contigue zone forestali di elevato pregio ambientale (RGO della Foresta dello Zatta).

2. Nella AP 5 i programmi e le azioni dell'Ente Parco sono prioritariamente rivolti a:
   a) promuovere, previo accordo con i proprietari consenzienti, il recupero dei castagneti o l'avvio a formazioni più stabili;
   b) incentivare il restauro dei percorsi storici e dei manufatti rurali d'interesse storico testimoniale attuati nel rispetto delle indicazioni della *Guida alla manutenzione e al recupero dell'edilizia e dei manufatti rurali*, a fini sia di recupero produttivo, sia di promozione di attività culturali e turistiche;
   c) incentivare la manutenzione del pascolo o l'avvio a cenosi stabili;
   d) tutelare le pareti rocciose del versante meridionale del Monte Zatta di particolare interesse naturalistico.

ARTICOLO 53. AP 6: Area di Protezione del Monte Bossea

1. In Val Graveglia sono ricorrenti le formazioni a bosso (*Buxus sempervirens*) che costituiscono una cenosi rara, di notevole interesse botanico; nella parte sommitale del Monte Bossea tali formazioni hanno particolare sviluppo e conferiscono al luogo singolare valore paesaggistico e ambientale.

2. Nella AP 6 i programmi e le azioni dell'Ente Parco sono prioritariamente rivolti a:
   a) tutelare le formazioni a bosso e avviare studi finalizzati a individuare le compatibilità fra la tutela, gli usi produttivi e la fruizione turistica del patrimonio vegetale;.
   b) promuovere interventi di riqualificazione del bosco e dell'arbusteto per il consolidamento delle formazioni stabili e per minimizzare il rischio di fitopatologie e di incendio;
   c) incentivare il restauro dei percorsi storici e dei manufatti rurali d'interesse storico testimoniale attuati nel rispetto delle indicazioni della *Guida alla manutenzione e al recupero dell'edilizia e dei manufatti rurali*, a fini sia di recupero produttivo, sia di promozione di attività culturali turistiche compatibile con le finalità del Parco.
   d) a consolidare e favorire l'integrazione funzionale delle attrezzature e degli impianti legati alla valorizzazione dell'Area di sviluppo AS5 Miniera di Gambatesa nell'ambito specifico ad essa circostante.

ARTICOLO 54. FASCIA D: Aree di Sviluppo (comma 2, Lettera d), articolo 20, L.R. 12/1995)

1. Le Aree di Sviluppo sono individuate ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera d) della L.R. 12/1995.

2. Nel Parco dell'Aveto, le Aree di Sviluppo sono individuate al fine di innescare processi di sviluppo e di miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali compatibili con la protezione dell'ambiente naturale e di promuovere forme di fruizione turistica, sportiva e culturale del Parco congruenti con le finalità generali di gestione del Parco.

3. Le Aree di Sviluppo sono localizzate in corrispondenza di nuclei, di insediamenti isolati, di aree comunque trasformate dall'intervento antropico, in condizioni di degrado o di sottoutilizzo, suscettibili di recupero ai fini di cui al comma 2.

4. Impegno prioritario dell'Ente Parco nelle Aree di Sviluppo è contribuire al presidio ambientale e al mantenimento della presenza umana sul territorio, al recupero del costruito storico, dei nuclei rurali e del paesaggio, all'insediamento di attività per la fruizione turistica, sportiva e culturale, a fini scientifici e didattici del Parco, al mantenimento e allo sviluppo di produzioni agricole e artigianali di qualità.

5. Nelle Aree di Sviluppo l'attività edilizia è disciplinata dai Piani urbanistici comunali, coerentemente con gli obiettivi e negli eventuali limiti specificati dalle presenti Norme.

6. Nelle Aree di Sviluppo la costruzione di nuovi edifici è consentita solo con obiettivi di presidio o per le altre finalità di cui al comma 4; gli interventi edilizi non compresi in un Progetto Urbanistico Operativo, ove previsto, sono comunque sottoposti al nulla osta dell'Ente Parco.

7. I Piani urbanistici comunali e i Progetti urbanistici operativi, ove previsti, devono esplicitamente prevedere che gli interventi edilizi nelle Aree di Sviluppo tengano conto di quanto indicato all'articolo 16 Recupero di edifici e all'articolo 18 Manufatti di interesse storico testimoniale e dei contenuti della *Guida alla manutenzione e al recupero dell'edilizia e dei manufatti rurali*.

ARTICOLO 55. AS1: Area di Sviluppo della Casermetta del Penna

1. L'area, facilmente raggiungibile anche dalle valli del piacentino e del parmense, è base per escursioni al Monte Penna e al Monte Aiona ed è uno dei principali nodi dei percorsi escursionistici, turistici e sportivi fra il Parco e l'alto Appennino ligure-emiliano. Comprende le ex casermette forestali e l'area circostante, appartenenti al Demanio Regionale, già oggetto di interventi di riqualificazione e recupero finalizzati in particolare al miglioramento dell'accoglienza nei confronti di fruitori giornalieri e residenziali.

2. In questa Area di Sviluppo, i programmi e le azioni dell'Ente Parco sono prioritariamente rivolti a:
   a) consolidare un punto attrezzato di accesso al Parco da nord;
   b) promuovere lo sviluppo di forme di turismo e di attività sportive, a partire dal consolidamento delle attrezzature esistenti, compatibilmente con le condizioni di naturalità e di sensibilità ambientale del contesto;
   c) stabilire un polo qualificato di sviluppo sostenibile per l'alta valle Gramizza .

3. Sono coerenti con gli obiettivi del Piano i seguenti interventi realizzati dall'Ente Parco o per suo conto, previa apposita autorizzazione regionale o direttamente da essa in qualità di proprietario:
   a) il potenziamento dei servizi connessi al Rifugio e alle strutture esistenti, inclusi nuovi manufatti di modeste dimensioni;
   b) la realizzazione di un percorso accessibile ai disabili;

c) il mantenimento, la riqualificazione e il potenziamento delle aree attrezzate esistenti inclusa la realizzazione di un giardino botanico;

d) la realizzazione di un'area di attendamento in connessione con l'area di sosta camper esistente a integrazione dei servizi del Rifugio;

e) la realizzazione di piccole strutture funzionali allo sviluppo del turismo equestre;

f) la realizzazione di piccole strutture e attrezzature funzionali allo sci di fondo, incluso la realizzazione di una pista di fondo omologata ed eventuali strutture di ricovero in legno per macchinari e per attrezzature;

g) la sistemazione e l'ampliamento dei parcheggi esistenti;

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, in questa Area di Sviluppo non sono ammessi ulteriori nuovi edifici .

ARTICOLO 56. AS2: Area di Sviluppo del Passo del Bocco

1. E' un'area situata ai margini della foresta demaniale dello Zatta, in vista dell'Aiona e del Penna. Posta su uno dei principali valichi di collegamento della Riviera di levante con la Pianura padana (SP 36bis di val Mogliana) è raggiungibile in poco tempo dalla costa. E' punto di passaggio dell'Alta Via e tappa del percorso escursionistico che connette il Parco dell'Aveto con quello delle Cinqueterre. Nell'area il Parco ha già provveduto alla creazione di un punto attrezzato di accesso al Parco da sud, in grado di segnalare la presenza del Parco ai turisti in transito e fornire strutture di accoglienza: Rifugio con bar ristoro e parcheggio, area attrezzata a servizio dei fruitori dell'AVML, Giardino Botanico accessibile a disabili e percorso didattico presso il Laghetto del Bocco.

2. In questa Area di Sviluppo, i programmi e le azioni dell'Ente Parco sono prioritariamente rivolti a:
a) consolidare il punto attrezzato di accesso al Parco;
b) migliorare la qualità dei luoghi favorendo il recupero di edifici e strutture esistenti.

3. Sono coerenti con gli obiettivi del Piano i seguenti interventi:
a) il miglioramento della viabilità veicolare di accesso;
b) la sistemazione di aree per la manovra e la sosta dei veicoli;
c) la realizzazione di una mini area attrezzata per la sosta dei camper;
d) la realizzazione di piccole strutture funzionali allo sviluppo del turismo equestre;

4. In questa Area di Sviluppo la costruzione di nuovi edifici e le previsioni di espansione urbana, ristrutturazione urbanistica, realizzazioni di impianti e strutture ricettive, sportive, o comunque non esclusivamente destinate agli abitanti, dovranno attuarsi tramite il Progetto Urbanistico Operativo di cui all'articolo 50 della L.R. 36/1997 s.m.i, che sarà sottoposto al parere dell'Ente Parco. La costruzione di nuovi volumi è prevalentemente destinata a rendere funzionali le attività turistiche e ricettive e a realizzare strutture di servizio.

ARTICOLO 57. AS3: Area di Sviluppo della Fondazione Devoto

1. E' un'area funzionale all'accesso della foresta regionale dello Zatta, nella quale sono presenti alcune residenze secondarie ed un grande edificio comunitario abbandonato, il cui recupero e riuso può sensibilmente modificare l'assetto del territorio del Parco.

2. In questa Area di Sviluppo, i programmi e le azioni dell'Ente Parco sono prioritariamente rivolti a:
a) migliorare la qualità dei luoghi, perseguendo accordi con i proprietari per la manutenzione e la

valorizzazione dell'ambiente e degli edifici esistenti;

b) favorire il riuso del complesso della Fondazione Devoto nel rispetto dei valori dell'ambiente e secondo criteri di sviluppo compatibile con le finalità del Parco.

3. Sono coerenti con gli obiettivi del Piano i seguenti interventi:

a) gli interventi di recupero degli edifici e di risistemazione delle pertinenze;

b) il ripristino o la nuova realizzazione di strutture ricettive e di ristorazione negli edifici esistenti;

c) la realizzazione di impianti atti a consentire il riuso degli edifici esistenti;

d) il miglioramento della viabilità veicolare di accesso e la sistemazione di aree per la manovra e la sosta dei veicoli;

e) la realizzazione di un campeggio;

f) la realizzazione di strutture funzionali allo sviluppo del turismo equestre.

4. In questa Area di Sviluppo non sono ammessi nuovi edifici di tipo residenziale, primario o secondario. La costruzione di nuovi volumi, ad integrazione della volumetria esistente, è consentita esclusivamente allo scopo di insediare attività turistiche, sportive, ricettive, sanitarie e di servizio. Tali previsioni dovranno attuarsi tramite il Progetto Urbanistico Operativo di cui all'articolo 50 della L.R. 36/1997 s.m.i, che sarà sottoposto al parere dell'Ente Parco.

ARTICOLO 58. AS4: Area di Sviluppo di Case Zatta

1. Il piccolo nucleo di case Zatta è situato strategicamente sul percorso che collega le alte valli del Graveglia e dello Sturla. E' punto di partenza per escursioni alla Foresta dello Zatta, alle bossete della Val Graveglia e ai castagneti di Mezzanego e Ne.

2. In questa Area di Sviluppo, i programmi e le azioni dell'Ente Parco sono prioritariamente rivolti a:

a) creare un punto di tappa sui percorsi escursionistici, equestri e ciclabili (MTB) che collegano la Val Graveglia all'area centrale del Parco;

b) migliorare la qualità dei luoghi favorendo il recupero di edifici e strutture esistenti.

3. Sono coerenti con gli obiettivi del Piano i seguenti interventi:

a) gli interventi di recupero degli edifici e di risistemazione delle pertinenze;

b) la realizzazione di strutture ricettive e di ristorazione negli edifici esistenti (locande, ostelli, rifugi, B&B, agriturismi, affittacamere, albergo diffuso);

c) il miglioramento della viabilità veicolare di accesso e la sistemazione di un'area per la manovra e la sosta dei veicoli;

d) la realizzazione di un'area attrezzata, ;

e) la realizzazione di un'area di attendamento o di campeggio in connessione alle attività ricettive di cui alla lettera b)

Tali interventi sono ammessi a condizione che siano rispettati i caratteri tipologici, architettonici, morfologici ed ambientali delle strutture esistenti, nonché i manufatti testimoniali e culturali rappresentativi del sito.
Ogni intervento dovrà comunque essere rispettoso della tipologia tradizionale degli edifici esistenti e riferirsi a tal fine alla *Guida alla manutenzione e al recupero dell'edilizia e dei manufatti rurali*, anche per il miglior inserimento di eventuali nuovi volumi.

4. In questa Area di Sviluppo la costruzione di nuovi volumi è prevalentemente destinata a rendere funzionali la residenza, le attività turistiche e ricettive e a realizzare strutture di servizio; tali previsioni dovranno attuarsi tramite il Progetto Urbanistico Operativo di cui all'articolo 50 della L.R. 36/1997 s.m.i, che sarà

sottoposto al parere dell'Ente Parco

ARTICOLO 59. AS5: Area di Sviluppo della Miniera di Gambatesa

1. Si estende lungo le pendici orientali del Monte Bossea, fino al fondo valle. Comprende il complesso minerario di Gambatesa, oggi dismesso; il complesso è stato trasformato in museo minerario grazie al contributo determinante dell'Ente Parco. Il Museo minerario riveste importanza strategica per la valorizzazione turistica e culturale dell'ambiente della val Graveglia e del Parco.

2. In questa Area di Sviluppo i programmi e le azioni dell'Ente Parco sono prioritariamente rivolti a:
   a) tutelare e valorizzare come elementi di particolare pregio naturalistico gli affioramenti rocciosi e, in generale, il patrimonio mineralogico;
   b) conservare e valorizzare come elementi di grande pregio storico – culturale e archeologico-industriale il patrimonio di gallerie, edifici, attrezzature e macchinari ivi presenti.
   c) recuperare e rendere visitabile il complesso ex minerario, con particolare riguardo alle gallerie di coltivazione, anche perseguendo accordi con i proprietari dei terreni di superficie
   d) promuovere la fruizione turistica, didattica ed escursionistica dell'area

3. Sono coerenti con gli obiettivi del Piano i seguenti interventi:
   a) il consolidamento ed il potenziamento delle strutture che costituiscono il Museo
   b) il recupero funzionale delle strutture esistenti in funzione museale o di servizio a tale funzione
   c) l'adeguamento tecnologico e impiantistico delle strutture, con particolare attenzione alle fonti rinnovabili anche con la realizzazione di un' area didattico-espositiva a queste dedicate;
   d) l'integrazione delle strutture ricettive, didattiche e per l'accoglienza esistenti legate al Museo con attrezzature e impianti che ne potenzino l'attrattività turistica, quali aree didattiche attrezzate incluso un giardino botanico e geologico, aree per l'osservazione astronomica, piccole strutture a servizio del turismo equestre e ciclo-escursionistico, aree per l'attendamento, mini area camper ecc..
   e) la realizzazione di un percorso accessibile ai disabili;
   f) l'individuazione di aree ex minerarie

In questa Area di Sviluppo la costruzione di nuovi volumi, prevalentemente destinata a rendere funzionali le attività museali, turistiche e ricettive e a realizzare strutture di servizio, è subordinata ad un progetto unitario da approvarsi di intesa con Comune e Regione tramite procedimento concertativo.

4. Resta fermo il divieto di cui all'art. 31, comma 2, fatta salva la possibilità per l'Ente Parco di emanare specifico regolamento per disciplinare la raccolta di campioni di rocce e minerali, rilasciato anche a titolo oneroso, in aree ex minerarie ben individuate e a cielo aperto.

5. Per le preminenti esigenze di sicurezza in quest'area l'Ente Parco applica i diritti e le riserve di legge per l'esproprio di terreni o per la prelazione previsti nelle aree parco dalle norme vigenti.

6. Ai fini della valorizzazione del Sito ex minerario si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 31/2014 "Norme per il recupero e la valorizzazione dei siti estrattivi a fini museali, turistici e ricreativi"

ARTICOLO 60. MN - Monumento Naturale di Pian d'Oneto (comma 1, lettera c), articolo 3, L.R. 12/1995)

1. I monumenti naturali sono previsti dalla L.R. 12/1995 al comma 1, lettera c) dell'articolo 3, ai fini di conservare e valorizzare fenomeni naturali, formazioni geologiche, associazioni vegetali particolarmente significativi sotto il profilo naturalistico e paesaggistico.

2. Il Piano individua come monumento naturale l'area del Pian d'Oneto. Il Monumento Naturale di Pian d'Oneto interessa un'area carsica nella quale sono presenti una dolina e zone umide prative che ospitano numerose specie protette della flora e della fauna minore. Tale monumento naturale è individuato ai fini di tutelare e valorizzare una piccola area di elevato pregio ambientale, esterna al Parco, la cui gestione va opportunamente integrata con quella del territorio compreso entro i confini del Parco. L'area è già stata oggetto di interventi a cura del Parco di riqualificazione e recupero finalizzati in particolare alla salvaguardia della zona umida in senso stretto, alla tutela e valorizzazione dell'attività pastorale e al corretto indirizzo della fruizione escursionistica attraverso la realizzazione di aree attrezzate al di fuori della conca prativa della dolina.

3. Nel Monumento Naturale di Pian d'Oneto l'impegno prioritario dell'Ente Parco consiste nella tutela degli ecosistemi consolidati e nell'attuazione di interventi volti a favorire la ricostituzione degli equilibri naturali spontanei, salvaguardando al contempo l'attività pastorale tradizionale. In particolare l'Ente Parco promuove intese con i proprietari consenzienti, al fine di realizzare opere finalizzate a:

a) tutelare il paesaggio;

b) garantire il mantenimento dei biotopi e dei fenomeni carsici;

c) tutelare la qualità delle falde acquifere sottostanti la zona carsica, anche favorendo eventuali captazioni alternative all'esterno dell'area e funzionali all'approvvigionamento idrico della frazione di Arzeno;

d) sostenere le attività agropastorali che consentono il mantenimento degli equilibri ambientali senza alterare le condizioni dei luoghi;

e) favorire la fruizione del monumento naturale a fini turistici, didattici e scientifici;

f) valorizzare il patrimonio naturalistico dell'alta Graveglia, ai fini di promuovere lo sviluppo del turismo sostenibile in tutta la valle.

4. Fatta eccezione per le normali attività agropastorali, nel Monumento Naturale di Pian d'Oneto sono vietate attività e azioni che possono nuocere o creare disturbo alla fauna selvatica, danneggiare la flora spontanea, alterare le condizioni di equilibrio della vegetazione, modificare le condizioni idrogeologiche del suolo e la loro spontanea evoluzione.

5. Nel Monumento Naturale di Pian d'Oneto è consentito esercitare le attività produttive tradizionali di tipo pastorale, nel rispetto degli equilibri ambientali e senza alterare le condizioni dei luoghi, salvaguardando la zona umida circostante l'inghiottitoio. E' comunque esclusa la messa a coltura di terreni per destinazioni diverse dal prato e dal pascolo. E' in ogni caso vietato l'uso di concimi chimici, di pesticidi e di diserbanti.

6. Nel Monumento Naturale di Pian d'Oneto è vietata la costruzione di nuovi edifici e ogni altra opera che alteri l'assetto naturale dei luoghi. Sono tuttavia consentiti i seguenti nuovi interventi:

a) quelli necessari al fine di garantire l'incolumità delle persone fisiche;

b) quelli finalizzati al perseguimento degli obiettivi indicati al comma 3;

c) quelli richiesti per l'attività della pastorizia, esercitata nel rispetto delle normative regionali vigenti; resta esclusa la realizzazione di impianti di stabulazione fissa;

d) la manutenzione, anche straordinaria, dei percorsi esistenti esclusivamente finalizzati allo svolgimento delle attività agropastorali;

e) quelli necessari alla manutenzione e alla riqualificazione igienico sanitaria delle captazioni d'acqua;

f) la costruzione di recinzioni, sia a fini pastorali, sia al fine di impedire ai non proprietari l'introduzione nei fondi di veicoli; tali recinzioni dovranno essere realizzate in legno ovvero per la perimetrazione di superfici notevoli è ammessa la realizzazione con pali di legno e filo di ferro;

g) la costruzione di tettoie in legno e di ripari temporanei per escursionisti, a condizione che siano realizzati all'esterno della conca prativa della dolina.

7. Nel Monumento Naturale di Pian d'Oneto sono ammesse, laddove i proprietari siano consenzienti, le attività escursionistiche e le corse campestri che utilizzino i percorsi e i sentieri a fregio dell'area. Altre

manifestazioni, che comunque non determinino notevole pressione antropica, sono ammesse previa specifica autorizzazione dell'Ente Parco, se compatibili con le finalità di conservazione dell'area e dei suoi valori naturalistici e pastorali e purché i proprietari siano consenzienti.

8. Per quanto non compreso nel presente articolo, nel Monumento Naturale di Pian d'Oneto valgono le norme generali stabilite all'articolo 42 per le Riserve Generali Orientate.

TITOLO III SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA

SEZIONE PRIMA – NORME GENERALI

ARTICOLO 61. Finalità

1. Le disposizioni del presente Titolo contengono prescrizioni dirette ad assicurare il mantenimento e il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e seminaturali e delle specie di fauna e flora selvatica di interesse comunitario presenti nel territorio delle ZSC in gestione all'Ente Parco Aveto.

2. L'obiettivo generale di cui al precedente comma è perseguito attraverso:
   a) la disciplina delle modalità di utilizzo e fruizione del sito;
   b) l'adozione di misure specifiche a tutela della flora, della fauna, degli habitat di interesse comunitario, delle risorse idriche, del suolo e del territorio;
   c) l'indirizzo e l'incentivazione di attività eco-sostenibili, anche economiche;

3. Sono inoltre prioritari i seguenti obiettivi:
   a) conservazione di usi del territorio compatibili con la tradizione agrosilvopastorale;
   b) promozione dell'agricoltura e della selvicoltura sostenibile e delle filiere produttive ad esse collegate

4. Il Piano Integrato del Parco riconosce nelle attività agricole, silvicole e pastorali svolte secondo metodi tradizionali e di agricoltura biologica e secondo criteri di sostenibilità ambientale e di rinnovo delle risorse un fattore fondamentale per la conservazione degli habitat e delle specie e per il miglioramento delle qualità paesistiche e ambientali delle ZSC; pertanto tutela tali attività e ne promuove lo sviluppo, individuando le modalità di esercizio più opportune in relazione alle differenti condizioni che si riscontrano localmente.

ARTICOLO 62. Identificazione delle aree ZSC in gestione al Parco e riferimenti cartografici e descrittivi

1. L'Ente Parco Aveto è soggetto gestore dei seguenti Siti di Importanza comunitaria:
   a) IT 1331104 Parco dell'Aveto appartenente alla Regione Biogeografica Continentale
   b) IT 1331810 M. Ramaceto appartenente alla Regione Biogeografica Mediterranea
   c) IT 1331909 M. Zatta – P.so del Bocco – P.so Chiapparino – M. Bossea appartenente alla Regione Biogeografica Mediterranea

2. Le norme di cui al presente Titolo fanno riferimento alla QO03 Carta degli habitat; tale carta verrà aggiornata sulla base dei dati pubblicati dall'Osservatorio della Biodiversità (ARPAL), secondo quanto previsto dalle Misure di conservazione continentali e mediterranee.

3. Al fine di individuare e tutelare le aree particolarmente sensibili è stata predisposta la QO04 Carta delle vulnerabilità.

ARTICOLO 63. Rapporti tra aree ZSC e area Parco e con le misure di conservazione

1. Come già specificato all'art. 3, comma 2, in riferimento ai territori delle ZSC, il presente Titolo esplicita ed integra la disciplina contenuta nelle Misure di Conservazione (art. 4 della l.r. 28/2009) approvate con le Deliberazioni della Giunta regionale 1159 del 12.12.2016 (Regione Biogeografica Continentale) e 537 del 04.07.2017 (Regione Biogeografica Mediterranea). In caso di contrasto, prevalgono su di esse le Misure di conservazione.

2. Nelle aree ZSC ricadenti in zona Parco si applicano le disposizioni previste ai Titoli precedenti eventualmente integrate con le misure del presente Titolo III, come già specificato agli artt. 3, comma 2, e 5.

ARTICOLO 64. Norme generali

1. Nelle ZSC in gestione all'Ente Parco dell'Aveto non sono permesse le seguenti azioni, fatte salve le ulteriori specificazioni contenute nei successivi articoli del presente Titolo e quanto previsto dalle Misure di conservazione approvate ai sensi dell'art. 4 della l.r 28/2009:

a) aprire nuove cave e miniere. Per le esistenti il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva deve essere realizzato a fini naturalistici, privilegiando la creazione di zone umide e/o di aree boscate, così come previsto dalla D.G.R. 141/2008;

b) aprire nuove discariche e degli impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti, fatti salvi gli impianti in ambito urbanizzato di trattamento rifiuti volti all'implementazione della raccolta differenziata;

c) demolire pareti rocciose o provocarne l'erosione;

d) danneggiare e distruggere le cavità e le grotte naturali ed ostruirle, salvo esigenze di messa in sicurezza e protezione degli accessi, salvaguardando il passaggio della fauna delle grotte; all'interno valgono i limiti ed i divieti di cui alla L.R. 06 ottobre 2009, n. 39;

e) molestare, catturare, detenere e uccidere intenzionalmente esemplari appartenenti alla fauna selvatica di cui all'art. 16 della l.r. 28/2009 Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE, Allegati 2 e 4 della Direttiva 92/43/CEE Allegato 2 della Convenzione di Berna, allegato C della l.r. 28/2009); catture e prelievi eseguiti per motivi scientifici devono essere preventivamente autorizzati secondo quanto previsto dalla L.R 28/2009 in merito alla specie faunistiche e floristiche e dal DPR. 357/1997 per le specie di interesse prioritario;

f) effettuare interventi di forestazione artificiale di prati, pascoli, incolti, arbusteti e brughiere, comprese le radure all'interno delle aree boscate, tranne nei casi di interventi necessari alla difesa del suolo e per il ripristino naturalistico, da effettuarsi solo tramite l'impiego di specie autoctone;

g) eliminare elementi naturali e semi-naturali caratteristici del paesaggio rurale con alta valenza ecologica, così come disposto dall'art. 2, comma 4, lettera d) del D.M. 17/2007, quali stagni, maceri, pozze di abbeverata e abbeveratoi tradizionali in legno o pietra, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati, risorgive, fontanili, piantate e boschetti, ambienti ecotonali; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 commi 9 e 10 del D.P.R. n. 357/97, nelle ZSC sono vietate la trasformazione, la frammentazione, il peggioramento dello stato di conservazione degli habitat e delle specie prioritarie per le quali ciascun sito della Rete Natura 2000 è stato identificato; la distruzione o il degrado, così come definito dalla "Guida all'interpretazione dell'Art.6 della Direttiva Habitat", degli habitat target per ciascun ZSC, così come individuati nella D.G.R. 1687/09, per i quali risulti alta priorità di conservazione e ruolo del sito 4 e 3; le perturbazioni sullo stato di conservazione delle specie target per ciascuna ZSC, così come definito dalla "Guida all'interpretazione dell'art.6 della Direttiva Habitat", individuati nella D.G.R. 1687/09, per le quali risulti alta priorità di conservazione e ruolo del sito 1 e 2.

3. Per quanto riguarda la protezione della flora spontanea si applicano i limiti ed i divieti di cui alla L.R. 28/2009 s.m.i. (che rinvia alla alla L.R. 9/1984);

4. Per quanto riguarda la tutela della fauna selvatica, nelle ZSC si applicano i limiti ed i divieti i cui alla L.R. 28/2009 s.m.i.

5. Nelle ZSC le attività della pesca (ad esclusione degli habitat di torbiera di cui all'articolo 69 dove è vietata), della caccia nonché la raccolta dei funghi e dei prodotti del sottobosco sono consentite secondo la normativa vigente.

6. Fatto salvo quanto diversamente disposto nelle presenti Norme, la realizzazione delle opere edilizie e infrastrutturali è regolamentata dalla disciplina degli strumenti urbanistici ed è assentita previa valutazione di incidenza, secondo quanto stabilito dalla L.R. 28/09 nonché delle ulteriori norme di settore.

ARTICOLO 65. Attività di verifica sugli interventi e attività ricadenti all'interno delle ZSC

1. Sono soggetti a Valutazione di incidenza, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 2, della l.r. 28/2009, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei siti della rete Natura 2000, gli interventi ed i progetti che interessano i siti della rete Natura 2000 suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat e che non siano direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente.

2. Sono esclusi dalla Valutazione di incidenza, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, della l.r. 28/2009, gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche ed integrazioni, a meno che l'oggetto stesso degli interventi di cui sopra non risulti elemento sostanziale per la salvaguardia delle specie per le quali il sito è stato individuato nella rete Natura 2000 dalle misure di conservazione di ciascun sito e/o dall'eventuale Piano di gestione o, in mancanza di questi, dalle schede dati Natura 2000.

3. Sono inoltre esclusi dalla valutazione di incidenza in quanto non determinano incidenze negative significative sui siti Natura 2000, anche in termini cumulativi:

a) i progetti e gli interventi che secondo le linee guida regionali dettate in materia.

b) gli interventi di sistemazione idraulica e dei versanti e di gestione del bosco, eseguiti in conformità alle pertinenti guide, secondo quanto previsto rispettivamente dagli articoli 66 e 71 delle presenti norme.

4. La valutazione di incidenza, nei casi previsti dalle suddette linee guida regionali o da altre disposizioni in materia, può essere rilasciata in via semplificata (cosiddetta pre-valutazione) sulla base di una comunicazione da parte dell'interessato contenente le informazioni minime indispensabili per la descrizione dell'intervento. A tal fine sono disponibili moduli di domanda predisposti in sede regionale.

5. In particolare è oggetto della valutazione di incidenza semplificata la realizzazione di viabilità di servizio alle attività agro-silvo-pastorali, nonché quella necessaria alla realizzazione di interventi di potenziamento e adeguamento alle norme delle opere di captazione esistenti delle acque per uso potabile, eseguite secondo i criteri previsti dalla GUI07 "Guida alla realizzazione di viabilità agro-silvo-pastorale".

6. A norma dell'art. 19 della L.R. 28/2009 , la vigilanza sulla corretta applicazione delle prescrizioni e sul rispetto dei divieti contenuti nel presente documento è effettuata dal Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 15 del DPR 357/1997 ss.mm.ii, ai soggetti di cui all'art.51 della LR12/95, nonché dagli altri soggetti

cui è affidata normativamente la vigilanza ambientale, ivi compresi gli organi e i soggetti che esercitano la vigilanza faunistica, venatoria e ittica, che provvedono a comminare le relative sanzioni amministrative in conformità all'art.18 della LR 28/09.

ARTICOLO 66. Sistemazioni idrauliche e dei versanti nelle ZSC

1. E' indirizzo generale nelle ZSC controllare e limitare gli interventi che comportino alterazioni significative degli habitat, in particolare di quelli prioritari, con riferimento ai movimenti di terra e alla modifica degli alvei dei corsi d'acqua. .

2. Costituisce riferimento per la realizzazione delle sistemazioni idrauliche e dei versanti la GUI04 "Guida agli interventi di sistemazione idraulico – forestale" la quale individua appositi criteri progettuali ed esecutivi e fornisce un abaco di ingegneria naturalistica.

3. Fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa di settore, la realizzazione delle sistemazioni idraulico forestali non è subordinata alla valutazione di incidenza:

- all'interno del perimetro di Piani di settore forestale già oggetto di valutazione di incidenza;
- all'esterno del perimetro di Piani di settore forestale o di Piani che non siano stati oggetto di valutazione di incidenza, a condizione che il progetto sia corredato da specifica relazione tecnica che attesti la conformità dell'intervento alle indicazioni contenute nella "Guida agli interventi di sistemazione idraulico – forestale".
- nel caso di interventi di somma urgenza, eseguiti applicando ove possibile criteri e tecniche della predetta Guida; l'autorità che dispone l'intervento deve dare preventiva comunicazione, anche in via informale, all'Ente gestore per eventuali indicazioni operative.

4. Gli interventi periodici e ricorrenti di manutenzione dei corsi d'acqua naturali e artificiali, nonché degli invasi artificiali e dei canali, realizzati al fine di mantenere i corsi d'acqua in efficienza, dovranno essere conformi a quanto indicato dalle Linee guida regionali . L'individuazione, la pianificazione e la realizzazione degli interventi devono svolgersi nell'ambito di una gestione ordinaria che consenta di affrontare le problematiche nei tempi e nei modi più efficaci, contemperando le esigenze di tutela ambientale con quelle della sicurezza idraulica e limitando in tal modo il ricorso a soluzioni di emergenza.

5. Le sistemazioni idrauliche e dei versanti ammissibili dovranno essere compatibili con le indicazioni tecniche e le normative di attuazione dei Piani di Bacino ai sensi della normativa vigente.

6. Fatto salvo quanto stabilito per i singoli habitat nei successivi articoli, per l'attuazione delle sistemazioni idrauliche di cui sopra che interessino habitat di specie igrofile e d'acqua dolce (91E0, 6430, 3260, 7110, 7140, 7150, 7230) si dovrà fare prioritario ricorso a opere di ingegneria naturalistica, ovvero a opere finalizzate al conseguimento di condizioni di naturalità, che impieghino tecniche per la ricostituzione della morfologia dell'alveo e di una copertura vegetale compatibile con le condizioni ambientali dei siti. Eventuali interventi anche indispensabili per la sicurezza idraulica, debbono assicurare il mantenimento degli habitat acquatici e di quelli collegati (ripari), nonché il mantenimento della vegetazione ripario - ecotonale, le loro connessioni funzionali e, in particolare, la continuità del corso d'acqua, anche tramite idonee vie di passaggio. I progetti devono comprendere la documentazione degli accorgimenti adottati per tutelare la qualità dell'ambiente e per integrare le nuove opere nel contesto ambientale. E' fatta salva la possibilità di ricorrere a tecniche diverse, purché rese compatibili con la tutela dell'ambiente, nei casi in cui venga dimostrata l'inefficacia dei metodi di ingegneria naturalistica. , la realizzazione di interventi sulla vegetazione negli habitat ripari dovrà avvenire al di fuori dei periodi compresi tra 1° marzo e 30 giugno e tra 15 agosto e 15 settembre , così come previsto dal Regolamento regionale 3/2011 art. 6 e dall'art. 1, c. 5, lett. i) delle Misure di Conservazione Continentali e Mediterranee. Nell'ambito del controllo della vegetazione all'interno della rete idraulica, anche artificiale (canali di irrigazione, fossati e canali collettori) non è consentito l'utilizzo di diserbanti né la pratica del pirodiserbo , così come previsto dall'art. 1, c. 5, lett. j) delle suddette Misure di Conservazione.

7. Le indicazioni di cui al comma 4 del presente articolo relative all'utilizzo prioritario delle tecniche di ingegneria naturalistica si applicano anche per le sistemazioni di versante qualora interessino altri habitat prioritari.

8. Restano fermi i divieti di alterazione dell'assetto idro-geomorfologico derivanti dalla L.R. 06 ottobre 2009, n. 39 per le aree carsiche ricadenti all'interno delle aree ZSC.

ARTICOLO 67. Uso delle risorse idriche

1. E' indirizzo generale nelle ZSC controllare e limitare gli interventi che comportino impoverimento delle risorse idriche in considerazione dell'importanza dell'approvvigionamento idrico e del deflusso minimo vitale per il mantenimento di habitat e specie igrofile e di acqua dolce.

2. Le competenze in materia di autorizzazioni all'uso delle risorse idriche sono regolamentate dalla legislazione vigente in materia e sono esercitate in conformità al Piano regionale di Tutela delle Acque .

3. Ai fini del comma 1 le presenti norme:
   a) registrano, attraverso la QC03 Carta idrografica e delle risorse idriche, il censimento delle sorgenti e il relativo aggiornamento
   b) facendo riferimento alla GUI03 Carta di utilizzo delle risorse idriche allegata al previgente Piano, individuano i criteri per la gestione di tali sorgenti. .

4. Le nuove derivazioni o le variazioni in aumento della portata derivata concessa sono subordinate alla procedura di Valutazione di incidenza che verifica la necessità di eventuali rilasci aggiuntivi, rispetto al Deflusso Minimo Vitale-DMV, calcolato secondo le modalità previste nell'Allegato II del Piano di Tutela delle Acque, atti al mantenimento di habitat e specie sito specifiche.

5. In ogni caso non sono consentite nuove derivazioni negli habitat di torbiera (7110, 7140, 7150 e 7230) né delle sorgive che afferiscono a tali habitat.

ARTICOLO 68. Manutenzione dei bacini idrici

1. Sono ammessi gli interventi di manutenzione e le opere di miglioria dei bacini idrici artificiali e degli impianti connessi; tali interventi dovranno essere realizzati in modo da creare il minimo disturbo all'ambiente e impiegando tecnologie e materiali in grado di migliorare l'inserimento degli impianti nel contesto ambientale e paesaggistico.

2. In caso di manutenzione straordinaria, realizzazione di nuove opere aggiuntive o interventi che comportino significative alterazioni, anche temporanee, del regime idrologico ed ambientale, le attività dovranno essere effettuate con particolare attenzione al mantenimento o alla riqualificazione delle situazioni rinaturalizzate o in corso di rinaturalizzazione, al fine di salvaguardare la presenza e la diffusione di specie spontanee vegetali ed animali legate agli ambienti umidi.

ARTICOLO 69. Gestione delle zone umide naturali

1. E' indirizzo generale del Piano garantire la salvaguardia, il mantenimento e la riqualificazione degli habitat legati alle zone umide naturali, prevalentemente di tipo montano, presenti nelle ZSC, quali habitat 7110 (torbiere alte attive), 7140 (torbiere di transizione ed instabili), 7150 (depressioni su substrati torbosi) e 7230

(torbiere basse alcaline).

2. Dette aree elevano il grado della biodiversità e rappresentano elementi molto caratterizzanti delle ZSC. L'Ente Parco ne promuove lo studio, le tutela con misure atte a garantirne la conservazione, svolge azione di monitoraggio sul loro stato, sulla loro consistenza, sulla loro evoluzione.

3. Al fine di limitare fenomeni di riduzione dell'habitat, conseguenza del dinamismo naturale e del conseguente interramento, sono favoriti gli interventi finalizzati al ringiovanimento della vegetazione per la conservazione nell'habitat, da effettuarsi prioritariamente mediante sfalcio e pascolo controllato.

4. In tutti gli habitat di cui al precedente comma 1, oltre al divieto di cui all'articolo 67 comma 5, non è consentito:

a) alterare l'assetto idrogeologico e vegetazionale e in particolare: effettuare discariche di qualsiasi materiale, movimenti di terreno, sbancamenti, escavazioni, riempimenti, arginature, coperture, prosciugamenti ed interramenti; fanno eccezione quegli interventi che si rendessero eventualmente necessari per assicurare l'incolumità pubblica e quelli messi a punto sulla base di appositi studi, sviluppati in relazione ai casi specifici, per il ringiovanimento, la conservazione o l'interramento controllato della zona umida interessata, nonché per la riqualificazione naturalistica e vegetazionale delle aree;

b) modificare i parametri fisico-chimici delle acque;

c) esercitare la pesca;

d) bonificare i terreni;

e) utilizzare diserbanti, insetticidi e fitofarmaci in genere.

5. Ai fini della gestione delle zone umide costituisce riferimento la guida GUI02 *Catasto delle zone umide*.

ARTICOLO 70. Gestione e tutela delle pareti rocciose

1. E' indirizzo generale del Piano garantire la salvaguardia ed il mantenimento degli habitat legati alle pareti rocciose presenti nelle ZSC, quali gli habitat 8210 (pareti rocciose calcaree), 8220 (pareti rocciose silicee), 8230 (rocce silicee con vegetazione pioniera) .

2. Dette aree elevano il grado della biodiversità e rappresentano elementi molto caratterizzanti delle ZSC, in quanto ospitano o sono in grado di ospitare fenomeni di interesse naturalistico, quali, in particolare, la nidificazione di specie di uccelli protetti e la presenza di flora rupestre rara. L'Ente Parco ne promuove lo studio, le tutela con misure atte a garantirne la conservazione , svolge azione di monitoraggio sul loro stato, sulla loro consistenza, sulla loro evoluzione.

3. Fatto salvo il divieto di demolizione ed alterazione delle pareti rocciose di cui all'articolo 64 comma 1, lettera c), nonché i limiti alla raccolta di specie vegetali di cui all'articolo 64 comma 3, obiettivo del Piano è la limitazione del disturbo antropico, garantito in particolare dai successivi articoli relativi alle attività escursionistiche e sportive (articolo 78, commi 6 e 7).

ARTICOLO 71. Gestione del bosco

1. E' indirizzo generale nelle ZSC garantire la salvaguardia, il mantenimento e la riqualificazione degli habitat forestali (9110 faggeti, 91E0* foreste alluvionali, 9260 castagneti, 9540 pinete mediterranee), riconoscendo il ruolo fondamentale dell'attività forestale.

2. Costituisce riferimento per la gestione del bosco la Guida agli interventi selvicolturali la quale

stabilisce criteri e modi d'intervento, nonché le misure e gli accorgimenti necessari ai fini della tutela degli habitat e delle specie presenti nelle ZSC. La guida altresì costituisce indirizzo anche per la pianificazione di settore forestale (Piani di gestione forestale, Piani di assestamento, Piani forestali territoriali …).

3. La gestione forestale condotta secondo i criteri contenuti nella Guida garantisce il raggiungimento degli obiettivi di conservazione della biodiversità perseguiti con la Direttiva Habitat e come tale rappresenta l'elemento fondamentale per migliorare le condizioni di degrado di molti soprassuoli, legate all'abbandono dell'attività antropica.

4. Fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa di settore , la realizzazione di interventi selvicolturali non è subordinata alla valutazione di incidenza:

- nel caso di taglio boschivo, fino ad un'estensione di 4 ettari (5 ettari nel castagneto), secondo gli indirizzi regionali in materia;
- all'interno del perimetro di Piani di settore (piani forestali territoriali, di assestamento forestale e piani di gestione forestale) già oggetto di valutazione di incidenza;
- all'esterno del perimetro di tali Piani, a condizione che il progetto sia corredato da specifica relazione tecnica che attesti la conformità dell'intervento stesso alle indicazioni contenute nella "Guida agli interventi selvicolturali" e, per quanto eventualmente non contemplato, alla pubblicazione I Tipi Forestali della Liguria.

5. A norma dell'art.1, comma 3, lettera c, delle Misure di conservazione della regione continentale e della regione mediterranea), "ferma restando l'obbligatorietà della valutazione di incidenza per tutti gli interventi potenzialmente incidenti sui siti Natura 2000, tutti gli interventi di "taglio di utilizzazione" localizzati all'interno dei Siti Natura 2000 dovranno essere comunicati all'ente gestore Natura 2000, sulla base di quanto stabilito dalla norma regionale in materia".

6. Gli interventi realizzati in difformità alla Guida sono comunque oggetto di valutazione di incidenza.

7. Al fine di garantirne la tutela, nell'habitat forestale prioritario 91E0* (foreste alluvionali ad ontano) sono vietati gli interventi di trasformazione di cui agli art. 2 comma 2 lettera b) e 36 della L.R. 4/1999 e ss.mm. (recupero alla precedente finalità produttiva agro-pastorale dei terreni coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale; trasformazione dell'uso di boschi e dei terreni nudi e saldi).

8. Considerata l'importanza del recupero delle aree rurali aperte ai fini della conservazione e dell'arricchimento della biodiversità, da perseguirsi anche contrastando la minaccia della chiusura di queste aree con l'avanzata dei boschi di neoformazione, le disposizioni previste dal citato art. 2 comma 2 lettera b) della L.R. 4/1999 e sss.mm) si applicano sull'intera superficie delle ZSC, con esclusione di quella di cui al comma 7, previa valutazione di incidenza ai sensi dell'art.1, comma 2. lettera c della Misure di Conservazione.

ARTICOLO 72. Gestione del pascolo e delle aree aperte

1. E' indirizzo generale nelle ZSC garantire la salvaguardia, il mantenimento e la riqualificazione degli habitat legati ai pascoli ed alle aree aperte (lande, macchie, garighe e praterie) (lande 4030, 4060, 4090, macchie 5110, 5130 praterie 6410, 6420, 6430, 6510, 6520 formazione erbose 6110, 6130, 6210, 6230), riconoscendo il ruolo fondamentale dell'attività zootecnica.

2. . Costituisce riferimento per la gestione del pascolo e delle aree aperte la relativa Guida la quale stabilisce criteri e modi d'intervento, nonché le misure e gli accorgimenti necessari ai fini della tutela degli habitat e delle specie presenti nelle ZSC.

3. l'abbandono delle pratiche pastorali comporta perdite consistenti nella biodiversità di habitat e specie

caratteristiche delle aree aperte e pertanto le presenti norme sono finalizzate prioritariamente a garantire il mantenimento e il recupero dell'attività zootecnica condotta secondo i criteri previsti dalla *Guida alla gestione del pascolo.*

4. Nell'ambito delle presenti norme sono favoriti gli interventi per il controllo dell'evoluzione della vegetazione arborea e arbustiva attuati mediante pascolo con carico programmato, sfalcio e taglio selettivo periodico delle specie legnose e/o altri metodi sostenibili e controllati.

5. Al fine di tutelare la qualità stessa dei pascoli nonché i valori della biodiversità presenti negli habitat relativi, l'Ente Gestore nell'ambito dell'attività di verifica di cui all'articolo 65 e anche attraverso la *Guida alla gestione del pascolo* fornisce prescrizioni e indicazioni atte ad evitare il sovrappascolo e a limitare il fenomeno di degrado e di eutrofizzazione, nonché la diffusione delle specie nitrofile invasive.

6. Secondo quanto previsto dalle Misure di Conservazione Sito specifiche, In mancanza di piano di pascolamento non è consentito il pascolo con carico superiore a 0,8 U.B.A. per ettaro,

7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 67 comma 4 per le nuove captazioni idriche, nel caso di interventi che riducono la disponibilità idrica dell'habitat 6420 praterie umide, la procedura di Valutazione di Incidenza dovrà prevedere prescrizioni atte ad evitare o limitare significativamente captazioni nel bacino a monte ed evitare scavi o modifiche del terreno che possano alterare il ristagno d'acqua.

8. Considerata l'importanza del recupero delle aree rurali aperte ai fini della conservazione e dell'arricchimento della biodiversità, da perseguirsi anche contrastando la minaccia della chiusura di queste aree con l'avanzata dei boschi di neoformazione, le disposizioni previste dalla L.R. 4/2014 "Norme per il rilancio dell'agricoltura e della selvicoltura, per la salvaguardia del territorio rurale ed istituzione della Banca Regionale della Terra" si applicano sull'intera superficie degli habitat interessati dal presente articolo ad esclusione dell'habitat di cui al comma successivo.

9. Al fine del mantenimento dell'habitat 5110 Formazioni a bosso:

a) non sono consentiti interventi di trasformazione del territorio se non quelli effettuati per la sicurezza pubblica; in ogni caso in sede di procedura di valutazione di incidenza dovrà essere garantito il mantenimento dell'habitat in buono stato di conservazione.

b) la salvaguardia dell'habitat dall'evoluzione naturale della vegetazione dovrà essere garantita sia attraverso il monitoraggio dello stato di conservazione, sia attraverso prescrizioni contenute in eventuali valutazioni di incidenza, sia attraverso opportune occasioni di incentivazione o di intervento attivo in particolare nei confronti delle specie legnose concorrenti, salvaguardando gli individui di bosso vetusti e/o di maggiori dimensioni.

ARTICOLO 73. Gestione delle grotte e delle cavità naturali e artificiali

1. E' indirizzo generale nelle ZSC garantire la salvaguardia delle grotte e delle cavità naturali tutelate ai sensi dell'articolo 64, comma 1 lettera d) e dalla normativa vigente in materia, prevedendo altresì la corretta gestione delle stesse e dell'habitat 8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico.

2. I principi di salvaguardia di cui al presente articolo si applicano anche alle cavità di origine artificiale (gallerie minerarie, residui di attività estrattive in sottosuolo etc.) non più in attività, che presentino caratteristiche biospeleologiche analoghe a quelle naturali, con significativa presenza di fauna e flora caratteristiche di tali ambienti.

3. Le grotte e cavità naturali, nonché gallerie ex minerarie o miniere autorizzate alla fruizione turistica ai sensi della normativa vigente, seguono gli indirizzi e le prescrizioni delle relative autorizzazioni. In ogni caso il procedimento autorizzativo dovrà ricomprendere la procedura di valutazione di incidenza.

4. L'Ente Parco, d'intesa con le associazioni speleologiche, al fine di limitare il disturbo antropico promuove il controllo e l'accesso regolamentato delle grotte e delle cavità naturali prevedendo anche la realizzazione di cancelli che consentano il passaggio della fauna delle grotte; in tali ambienti sono altresì vietati impianti di illuminazione e altre forme di artificializzazione. Di norma l'accesso e la fruizione possono avvenire nel rispetto del periodo di divieto a tutela delle fasi di ibernazione della chirotterofauna (dal 30 novembre al 15 marzo).

5. L'Ente Parco, d'intesa con la Regione, il Comune ed i proprietari interessati, al fine di limitare il disturbo antropico e di garantire la messa in sicurezza degli accessi delle cavità di origine artificiale di cui al comma 2, prescrive forme di messa in sicurezza compatibili con i motivi di conservazione dei valori naturalistici incentivando in particolare la realizzazione di cancelli che consentano il passaggio della fauna delle grotte.

ARTICOLO 74. Nuova viabilità nelle ZSC

1. La nuova viabilità veicolare, l'ampliamento e la manutenzione delle strade esistenti sono consentiti nei limiti stabiliti dalle Misure di Conservazione generali e sito specifiche. In particolare, per effetto di tali Misure sono di norma vietate l'apertura di nuova viabilità forestale a carattere permanente e l'asfaltatura di strade a fondo naturale.

2. Costituisce riferimento per la realizzazione della viabilità forestale, laddove consentita, la Guida agli interventi selvicolturali la quale stabilisce criteri e modi d'intervento, nonché le misure e gli accorgimenti necessari ai fini della tutela degli habitat e delle specie presenti nelle ZSC. Tale Guida costituisce altresì riferimento, per le buone pratiche che possono applicabili al caso, anche per gli interventi sulla viabilità ordinaria, in quanto applicabile.

3. L'apertura di nuova viabilità è vietata all'interno degli habitat di particolare vulnerabilità, in particolare negli habitat di torbiera (7110, 7140, 7150, 7230) e negli habitat rupestri (8210, 8220, 8230); analogo divieto si applica a tutela dell'habitat 5110 (Formazione a bosso) e dell'habitat 91E0 (Foreste alluvionali), fatta salva la possibilità per quest'ultimo habitat, nel rispetto di quanto previsto dalle Misure di Conservazione sito specifiche, di limitati e circoscritti attraversamenti da realizzarsi comunque secondo quanto previsto nella Guida alla realizzazione della viabilità agro - silvo – pastorale. Qualora si dimostri necessaria la realizzazione di eventuali percorsi di servizio e di valorizzazione didattica per la corretta gestione e conservazione di tutti gli habitat suddetti, dovrà comunque essere garantito il mantenimento degli habitat in buono stato di conservazione.

4. L'apertura di piste di esbosco dovrà essere limitata al minimo indispensabile e sostituita, laddove possibile, dall'impiego di sistemi alternativi e temporanei, quali l'uso di canalette (tipo risine) o di teleferiche. Tale intervento è subordinato alla normale procedura di istanza di autorizzazione nei confronti dell'ispettorato agrario con gli usuali allegati. Copia della stessa dovrà essere contestualmente inoltrata all'Ente Parco.

ARTICOLO 75. Edifici, pertinenze, opere di urbanizzazione ed impianti

1. Gli interventi edilizi sono disciplinati secondo quanto previsto al comma 6 dell'art. 64.

2. Gli eventuali impianti a rete, sia interrati che aerei, da realizzarsi all'interno delle ZSC, dovranno prioritariamente seguire linee già esistenti o i tracciati delle strade interpoderali o di altri percorsi viari, ciò al fine di arrecare il minor danno possibile sia all'attività agrosilvopastorale che alla biodiversità.

3. Al fine di tutelare la chirotterofauna, gli interventi edilizi dovranno tener conto della "Guida

all'intervento edilizio in presenza di chirotterofauna" nonché, per gli aspetti generali, delle " Linee guida per la conservazione dei Chirotteri nelle costruzioni antropiche e la risoluzione degli aspetti conflittuali connessi" contenute nei Quaderni di Conservazione della Natura n.28 del Ministero dell'Ambiente.

4. Gli interventi edilizi relativi a edifici di particolare conformazione, idonea alla nidificazione di rondoni (in particolare campanili, fortificazioni, edifici religiosi di grandi dimensioni, o comunque vecchi edifici nei quali si sono riscontrate significative presenze nidificanti di rondone), qualora segnalati dall'Ente parco a seguito di specifici monitoraggi, dovranno essere effettuati in modo da garantire la tutela di questa specie.

5. Nel caso di nuova realizzazione o di manutenzione straordinaria di linee elettriche ed impianti a fune devono essere previste forme di tutela della fauna selvatica quali misure di prevenzione dei rischi di elettrocuzione, di collisione e la completa rimozione delle parti sostituite o dismesse dei vecchi impianti.

6. Al fine di limitare i rischi e le minacce alla fauna connesse alla presenza di linee elettriche ed impianti a fune, nonché il disturbo causato da illuminazione artificiale pubblica, l'Ente Parco segnala le principali situazioni di rischio, in particolare legate alle specie ornitiche più rilevanti (es. aquila, falco pecchiaiolo ecc.), agli Enti e alle Società competenti e promuove accordi con gli stessi, allo scopo di favorire la messa in opera di accorgimenti atti a ridurre i rischi di elettrocuzione, collisione nonché l'inquinamento luminoso.

7. Secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia e dagli indirizzi regionali la procedura di Valutazione di Incidenza è in particolare esclusa nei seguenti casi:

a) interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui all'art.8 comma 3 della L.R. 28/2009 nei limiti previsti,

b) la posa in opera di reti lineari interrate (acquedotti, fognature, ecc.), delle infrastrutture lineari energetiche (gasdotti), degli impianti di telefonia fissa e mobile, nonché degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva, e la costruzione di infrastrutture lineari di tipo ciclabile per le quali sia l'area di cantiere sia quella di sedime ricadono in ambito urbano o nella sede o nelle pertinenze di strade di categoria A, B, C, D, E, F secondo le definizioni del codice della strada (art. 2 D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.).

c) interventi di manutenzione del verde pubblico e privato pertinenziale agli edifici, delle alberature stradali, nonché gli interventi a carico del relativo arredo, qualora presente (tavoli, panchine, tabelle informative, staccionate, etc..)

ARTICOLO 76. Impianti ad energie alternative

1. Nei siti della Rete Natura 2000 è consentita la realizzazione di piccoli impianti funzionali alla produzione di energia solare, eolica, geotermica e da biomasse, a servizio di edifici e a supporto di attività produttive tradizionali, posti in prossimità dell'utenza, nei limiti dell'autoproduzione come definita all'art.2, comma 2 del D.Lgs. n. 79/1999 ed esclusi dalla autorizzazione unica ambientale, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in materia con particolare riferimento alle linee guida dettate dal DM 10.9.2010 e dalla D.G.R 21.9.2012 n. 1122, ed agli obiettivi stabiliti nel Piano energetico ambientale regionale PEARL.

2. Detti impianti sono comunque vietati negli habitat prioritari (91E0-Foreste alluvionali, 6210-Formazioni erbose secche su substrato calcareo, 6230-Formazioni erbose a Nardus, 91H0-Boschi di roverella) nonché negli habitat di torbiera (7110, 7140, 7150, 7230) e negli habitat di pareti rocciose e loro prossimità (8210. 8220, 8230). Al fine di evitare ogni riduzione di superficie degli habitat legati ad aree prative e pascoli ed in generale alle aree aperte di cui all'articolo 72, e contenere le minacce alle specie ad essi connesse, nei suddetti habitat non è consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra se non nelle pertinenze degli edifici serviti e nei limiti di cui al comma 1.

3. L'utilizzo delle biomasse forestali locali per la produzione di calore e/o di energia costituisce elemento importante della filiera bosco-legno-energia ed è funzionale alla salvaguardia degli habitat forestali nelle ZSC,

quando la loro gestione è eseguita secondo i criteri previsti dalla Guida agli interventi selvicolturali. La diffusione di caldaie ed impianti, purché alimentati da biomasse forestali locali, rappresenta pertanto un obiettivo da perseguire a livello comprensoriale, anche attraverso le schede di azione allegate al presente piano;

4. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al comma 3, è consentita la realizzazione, anche oltre i limiti dell'autoproduzione, di impianti a biomassa legnosa purché ne sia garantito l'approvvigionamento con prodotti derivanti prevalentemente dalla filiera locale, in coerenza con le linee guida nazionali e regionali, e siano destinati a servire una utenza territorialmente circoscritta e individuabile.

5. Con l'esclusione delle zone a Riserva integrale del parco, in tutto il territorio protetto sono consentite nuove derivazioni ad uso idroelettrico con impatto lieve così come determinato dall'elaborato "Misure individuali" del Piano di Tutela delle Acque di cui alla DCR 11 del 29.03.2016, alle condizioni di cui all'art.31 dello stesso PTA e nel rispetto delle Linee guida regionali in materia di fonti rinnovabili di cui alla DGR 1122/2012.

6. E' consentita inoltre la realizzazione di impianti idroelettrici anche oltre il limite dell'autoproduzione in caso di utilizzo di salti idrici esistenti in condotte acquedottistiche e sistemi idraulici esistenti.

ARTICOLO 77. Prescrizioni specifiche per impianti di risalita del Monte Bue

1. Le condizioni gestionali e realizzative degli impianti di risalita del Monte Bue sono quelle stabilite in esito alla VIA regionale svolta sull'intervento di "Ripristino degli impianti di risalita al Monte Bue", di cui alle DGR n.1486/2007 e n.860/2008, con particolare riferimento alle misure di mitigazione degli impatti ivi previste sull'area ZSC IT 1331104 "Parco dell'Aveto" su cui insiste.

2. In particolare fra i vincoli, gli adempimenti ed i monitoraggi prescritti, si ricordano i seguenti:
   - l'adozione di tutte le misure mitigatorie previste dallo studio di incidenza e dallo studio di impatto ambientale SIA (punto 1. lett. c del dispositivo della dgr. 1486/2007);
   - l'effettuazione dei monitoraggi floro faunistici e degli habitat, con particolare attenzione a quelli idrofili e all'habitat prioritario 91E0 (lett. f3, lett. g);
   - il collocamento di apposita cartellonistica riportante i principali divieti di fruizione (divieto di attività fuoristrada e di mountain bike nelle piste, attività peraltro già vietate dalle misure di conservazione e dalle presenti norme) (lett. i);
   - il collocamento di apposita cartellonistica riportante le valenze della ZSC (lett j);
   - il divieto di ogni movimento terra ai fini del ripristino del rifugio del prato della Cipolla e del suo avvicinamento alla zona umida (lett. m);
   - necessità di piano pascolamento in caso di utilizzo pastorale della località, fermo restando l'interdizione della zona umida (lett. q).

3. In caso di realizzazione dell'impianto di innevamento artificiale, nonché delle opere connesse, di nuove piste da sci, di modifiche al tracciato delle piste attuali e di quant'altro non autorizzato dalle Dgr di cui al comma 1, fermi restando gli obblighi procedurali di VIA regionale ivi stabiliti, nell'ambito della valutazione di incidenza andrà prestata particolare attenzione al mantenimento della zona umida di Prato della Cipolla ivi presente.

ARTICOLO 78. Attività escursionistica, esercizio di attività sportive e organizzazione di manifestazioni musicali, ricreative, sociali, sportive e culturali all'aperto

1. E' indirizzo generale nelle ZSC favorire l'attività escursionistica quale strumento fondamentale per la scoperta e la valorizzazione dei beni ambientali, naturali e culturali del territorio e per l'approfondimento delle conoscenze utili ad una maggior consapevolezza da parte del pubblico delle esigenze di tutela di tali beni.

2. A tal fine detta attività si svolge lungo gli appositi percorsi segnalati secondo la normativa regionale di settore.

3. La cura, la conservazione e il mantenimento dei sentieri e delle mulattiere di interesse escursionistico, dotati di segnavia ufficiale, è pertanto un obiettivo di tutela riconosciuto L'apertura di nuovi sentieri è invece subordinata alla procedura di Valutazione di Incidenza.

4. Al fine di consentire la fruizione escursionistica negli habitat particolarmente vulnerabili sono favorite le attrezzature funzionali alla percorrenza che ne salvaguardino l'integrità (passerelle, recinzioni, passaggi obbligati); .

5. L'esercizio di attività sportive eco-compatibili è coerente con le finalità di tutela nelle ZSC. In particolare sono considerate di impatto non significativo le attività che si sviluppano lungo la viabilità pedonale e carrabile esistente quali: ciclo- impatto sul suolo quali sci-alpinismo e sci-escursionismo. Al fine dello svolgimento di tali attività la cura, la conservazione, il mantenimento e l'eventuale adeguamento del sedime dei tracciati e la relativa segnaletica è pertanto un obiettivo di tutela riconosciuto .

6. L'esercizio di attività sportive quali l'arrampicata libera e attrezzata, l'attività speleologica, il torrentismo, il canottaggio e il kayak costituiscono anch'esse forme di scoperta dell'ambiente, purché condotte con la dovuta attenzione e rispetto. L'eventuale attrezzatura dei siti per le suddette pratiche (attrezzatura pareti, forre e torrenti, accesso alle grotte, punti di imbarco e sbarco etc.) è subordinata alla procedura di Valutazione di Incidenza. L'attività di torrentismo è comunque vietata all'interno dell'habitat 91E0* (foreste alluvionali); le attività di arrampicata sono precluse nelle pareti individuate ai sensi dell'art.11 della L.R. 29/1992.

7. Lo svolgimento di attività sportive quali deltaplano e parapendio può essere svolte unicamente senza interessare né avvicinarsi agli habitat di pareti rocciose 8210, 8220, 8230 ove vige il divieto di svolgimento di tali attività.

8. Fatta salva la normativa vigente ed ogni altra autorizzazione eventualmente necessaria, lo svolgimento di attività che possono creare disturbo alla fauna o alla fruizione escursionistica quali modellismo aereo (inclusi droni, minidroni e similari), automobilistico e nautico può essere svolto unicamente senza interessare né avvicinarsi alle zone vulnerabili di cui alla QO04 Carta della vulnerabilità, ove vige il divieto di svolgimento di tali attività. L'eventuale allestimento di aree per l'esercizio di tali attività è subordinato alla procedura di Valutazione di Incidenza, ferma restando l'esclusione delle zone vulnerabili suddette.

9. Fatta salva la normativa vigente ed ogni altra autorizzazione eventualmente necessaria, lo svolgimento di attività che possono creare disturbo alla fauna o alla fruizione escursionistica quali: sport di tiro, guerra giocata, soft-air, ecc. può essere svolto unicamente senza interessare né avvicinarsi alle zone vulnerabili di cui alla QO04 Carta della vulnerabilità, ove vige il divieto di svolgimento di tali attività. L'eventuale allestimento di aree per l'esercizio di tali attività è subordinato alla procedura di Valutazione di Incidenza, ferma restando l'esclusione delle zone vulnerabili suddette.

10. Eventi sportivi e ricreativi, manifestazioni e raduni, che per entità, localizzazione, tempi, tipologia e modalità di svolgimento potrebbero avere incidenza significativa sullo stato di conservazione di habitat e specie tutelate sono sottoposti a procedura di Valutazione di Incidenza. A tal fine tutti gli eventi devono essere comunicati all'Ente di gestione con congruo anticipo, con le indicazioni delle modalità di esecuzione, localizzazione e numero previsto di partecipanti, al fine di valutare l'iter procedurale autorizzativo, in conformità alle Misure di Conservazione e alle disposizioni regionali in materia di valutazione di incidenza. In ogni caso, l'organizzazione deve impegnarsi allo svolgimento della manifestazione in forme rispettose dell'ambiente e provvedere alla pulizia finale delle aree impegnate.

11. Per le attività e le manifestazioni motorizzate si applica la disciplina di cui all'art. 79.

ARTICOLO 79. Circolazione con i mezzi a motore

1. Secondo quanto previsto dalle Misure di Conservazione, è vietata la circolazione motorizzata:
   a) sui percorsi costituiti da mulattiere e sentieri, così come definiti ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs 285/1992 (Codice della strada) e successive modifiche e integrazioni,
   b) sui percorsi costituiti da strade ed altre infrastrutture forestali a carattere permanente, così come definite dall'articolo 14 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico); in particolare, su tutte le strade forestali e le piste di esbosco nonché sui viali tagliafuoco è vietata la circolazione con veicoli a motore, ad eccezione di quelli adibiti alla sorveglianza ed alla gestione dei patrimoni silvo- pastorali, alla manutenzione delle infrastrutture medesime, nonché di quelli impiegati per gli interventi di antincendio boschivo e per lo svolgimento di pubbliche funzioni. I veicoli autorizzati al transito per la gestione del patrimonio silvo-pastorale devono essere dotati di apposito contrassegno rilasciato dall'ente competente all'autorizzazione (art. 14, c.8 della l.r. 4/1999);
   c) al di fuori delle strade esistenti;
2. Sono fatte salve le deroghe previste dall'articolo 3 e dall'articolo 6 della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 38 (Norme per la disciplina della circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati nella Regione Liguria).

3. Le manifestazioni sportive motorizzate sono sempre subordinate a valutazione di incidenza. Dette manifestazioni sono vietate, oltre che nel Parco naturale, negli habitat prioritari delle ZSC della regione biogeografica mediterranea e nelle zone particolarmente vulnerabili, individuate nella QO04 Carta della vulnerabilità, fatto salvo quelle effettuate lungo le strade già normalmente aperte al traffico automobilistico.

4. E' vietata la navigazione a motore, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, controllo, sorveglianza e monitoraggio.

SEZIONE SECONDA – TUTELA DELLA FLORA E DELLA FAUNA

ARTICOLO 80. Tutela e gestione della flora

1. La tutela della flora spontanea nelle ZSC in gestione al Parco dell'Aveto è quella prevista dalla normativa regionale in materia (l.r. 28/2009 e L.R. 9/1984).

2. In dette ZSC, oltre alle specie elencate in allegato alla normativa suddetta, sono ugualmente tutelate le seguenti specie per le quali vige il divieto assoluto di raccolta: *Asplenium adulterinum, Spiranthes aestivalis*

3. Per quanto riguarda la raccolta delle specie officinali nelle ZSC, valgono le norme vigenti in materia.

ARTICOLO 81. Tutela e gestione della fauna

1. La tutela della fauna selvatica delle ZSC in gestione al Parco dell'Aveto è quella prevista dalla normativa regionale in materia (L.R. 28/2009 s.m.i.).

2. Al fine di limitare i fenomeni di degrado indotti da ungulati selvatici (in particolare cinghiale) nei confronti di habitat sensibili (torbiere, formazioni erbose e praterie) l'Ente Parco segnala agli Enti competenti esigenze di controllo e di prelievo.

3. L'Ente gestore e gli altri enti competenti ai sensi della normativa vigente (l.r. 29/1994) attuano interventi di controllo faunistico laddove ciò sia necessario per conservare, raggiungere, o ripristinare l'equilibrio ecologico. In particolare:

a) nel territorio del Parco, l'Ente parco è l'unico soggetto abilitato ad attuare direttamente gli interventi tecnici di riequilibrio faunistico previsti dall'art. 43 della l.r. 12/1995 (abbattimenti selettivi, catture e reintroduzioni), secondo le modalità stabilite al riguardo dall'art. 22 della legge 394/1991, dalle linee guida regionali e dallo specifico Regolamento faunistico;

b) nel resto dei Siti Natura 2000 esterni al Parco, gli interventi possono essere attuati sia dall'Ente Parco/Ente gestore, sia dagli altri enti competenti, nel rispetto di quanto previsto in tema di valutazione di incidenza.

4. In ogni caso, l'Ente gestore promuove il coordinamento degli interventi con gli Enti in parola, anche mediante apposite convezioni, ed il coinvolgimento degli organismi di gestione dell'attività venatoria.

5. L' Ente gestore promuove l'accesso ai finanziamenti pubblici per il rimborso del danno causato dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e ai capi di bestiame.

6. A tal fine l'Ente promuove, di concerto con gli EDG dei territori protetti circostanti, la ricerca di soluzioni condivise con gli operatori locali al fine di trovare programmi collettivi, che permettano la migliore convivenza delle popolazioni di animali selvatici (in particolare del Lupo) e degli allevamenti animali nei territori protetti, ricercando le opportune fonti di finanziamento, in ambito nazionale, comunitario e regionale, con i seguenti obiettivi:

a) riduzione del conflitto tra lupo e bestiame, mediante uniformazione, coordinamento e attuazione dei sistema di valutazione del danno e dell'indennizzo in funzione delle opere di prevenzione e mitigazione, basato sulle specifiche situazioni territoriali e ambientali;

b) contrastare il fenomeno della mortalità illegale dei lupi, con azioni mirate alla riduzione ed eradicazione di tale attività illegale;

c) Creare le basi di conoscenze e favorire le azioni per il mantenimento delle popolazioni di lupo (riduzione dei rischi sanitari che influenzino negativamente le popolazioni del lupo, ridurre gli impatti delle attività umane sui siti in particolare di riproduzione e in altre fasi del ciclo biologico)

7. L' Ente gestore promuove, comunque, l'adozione di apposite misure preventive quali:

- recinzioni elettrificate, strutturate in modo da impedire l'accesso dei predatori;
- dissuasori acustici e luminosi;
- sistemi di segnalazioni fladry;
- rilascio o potenziamento di aree naturali che favoriscono anche le potenziali specie preda per Canis lupus.
- impiego di cani pastore debitamente addestrati;

Le azioni proposte potranno essere attuate quale iniziativa territoriale in concerto tra Ente gestore e allevatori e territori protetti confinanti.

ARTICOLO 82. Piani faunistici di controllo del cinghiale e degli altri ungulati

1 Le attività di controllo del cinghiale e degli altri ungulati, per i tempi, i luoghi, le tecniche impiegate,

devono svolgersi in modo da assicurare il minor disturbo possibile delle altre specie non obiettivo ed essere ispirate a criteri di selettività, efficacia, riduzione dello stress e delle sofferenze per gli animali.

2. In presenza di fenomeni di criticità causati dal cinghiale, secondo un principio valido anche nei confronti di altre specie, devono pertanto privilegiarsi le attività di controllo cosiddetto "indiretto", volte cioè a prevenire i danni. In particolare rappresenta una buona pratica per il costo contenuto ed i risultati conseguiti l'installazione di strutture quali recinzioni elettrificate o recinti con struttura in legno, che devono essere realizzate prioritariamente nelle seguenti due situazioni:

- zone con habitat erbaceo/arbustivi, tutelati dalle normative vigenti particolarmente vulnerabili ;
- zone interessate da attività agro-silvo-pastorali;

3. E' vietata qualsiasi forma di foraggiamento della specie, anche di tipo dissuasivo, fatto salvo quanto funzionale al monitoraggio o al tiro da appostamento per gli abbattimenti selettivi (governe).

4. Il controllo diretto è da ritenersi mezzo integrativo rispetto alle azioni preventive e mitigative da attuarsi mediante la messa in opera di difese passive.

5. Con esclusivo riferimento al territorio del Parco, l'utilizzo di armi da fuoco per le attività di controllo diretto è subordinato all'impiego obbligatorio ed esclusivo di munizioni atossiche non contenenti piombo. Il controllo diretto è effettuato preferibilmente mediante recinti di cattura (gabbie mobili o recinti fissi) o abbattimenti selettivi da appostamento con l'uso di carabina; per il controllo del cinghiale è ammessa la tecnica della girata, con la partecipazione da un minimo di 3 ad un massimo di 20 persone compreso il conduttore e con l'impiego di non più di 2 cani limiere. Sono inoltre ammessi gli interventi a tutela dei fondi agricoli previsti dalle normative e dai provvedimenti regionali in materia di controllo faunistico, condotti secondo il Regolamento Faunistico e i Piani di Controllo del Cinghiale approvati dall'Ente Parco.

6. Nell'ambito delle regolari attività di monitoraggio delle zone umide deve essere verificata anche l'eventuale presenza dei cinghiali; qualora si manifestino problematiche legate alla frequentazione di una zona umida da parte dei cinghiali è opportuno realizzare una recinzione atta a prevenire l'insorgenza di ulteriori danneggiamenti nei confronti di habitat e specie tutelate.

ARTICOLO 83. Tutela delle zone rilevanti puntuali e areali per la conservazione

1. In applicazione delle Misure di Conservazione Sito specifiche sono zone rilevanti per la conservazione le aree e i punti individuati dalla DGR 1687/2009 e riportati in cartografia QC02 nella tabella che segue:

ZSC IT 1331104 PARCO DELL'AVETO:

Area 1	Lago di Giacopiane
Area 2	Riserva Agoraie e Moggetto e Foresta Demaniale delle Lame
Area 3	Laghetti del Penna
Area 4	Frantoio Alta Val di Taro
Area 5	Torrente Rezzoaglio
Area 6	Torrente Gramizza
Area 7	Monte Aiona
Area 8	Giacopiane
Area 9	Rocca del Prete
Area 10	Costa Aiona
Area 11	Torrente Aveto
Area 12	Cunio di Mezzo
Area 13	Laghetti del Penna
Area 14	Gropponi

Area 15	M. Maggiorasca
Area 16	M. Penna
Area 17	Monte Tomarlo
Area 18	Rio Dugaia

ZSC IT 1331810 M. RAMACETO:

Area 1	Aree a prati sfalciabili, zone prative e arbusteti sul versante meridionale ed occidentale del Monte Dente
Area 2	Monte Dente e Monte Ramaceto
Area 3	Torrente Aveto e suoi affluenti
Area 4	Bacini dei rivi Tirello, Bidello, Ronchi, Zanello e Pietre Strette
Area 5	Area prative presso Passo della Forcella

ZSC IT 1331909 M. ZATTA

i. Area 1	ii. Aree boschive, aree ecotonali tra boschi e prati, aree ecotonali tra boschi e corsi d'acqua
iii. Area 2	iv. Aree prative – arbustive – rocciose
v. Area 3	vi. Aree umide, tratti di corsi d'acqua con buona vegetazione riparia, pozze;
vii. Area 4	viii. Aree umide, tratti di corsi d'acqua con buona vegetazione riparia, pozze;
ix. Area 5	x. Piani di Chiappozzo
xi. punto 1	xii. Pian Chiappozzo – Triturus alpestris

2. Nell'ambito della procedura di Valutazione di incidenza si dovrà tener conto delle specificità di dette zone rilevanti.

ARTICOLO 84. Attività scientifica e monitoraggi

1. E' indirizzo generale nelle ZSC favorire l'attività scientifica ed i monitoraggi quale strumento fondamentale per la conoscenza degli habitat e delle specie, ai fini della salvaguardia e della più corretta gestione e valorizzazione della biodiversità

2. L'Ente Parco:

a) coordina l'organizzazione e la divulgazione delle conoscenze sul territorio delle ZSC, anche in funzione degli obiettivi di educazione ambientale di cui all'articolo 30 e all'articolo 85;

b) promuove e coordina l'aggiornamento delle conoscenze con attività di ricerca e monitoraggio, con particolare riguardo agli habitat più vulnerabili ed alle specie di maggiore interesse scientifico e/o a rischio di estinzione

3. All'interno del territorio delle ZSC, i soggetti intenzionati a condurre attività di ricerca scientifica sul campo ne danno preventiva comunicazione all'Ente Parco, specificando l'oggetto della ricerca, localizzazione, tempi e modalità. Qualora la conduzione di tali attività sul campo sia potenzialmente in grado di interferire con i processi naturali o comporti metodi distruttivi o prelievi di campioni minerali, vegetali o animali (ivi compresi sondaggi e monitoraggi geognostici, geofisici e geochimici), è necessario richiedere l'autorizzazione dell'Ente gestore, presentando un programma che stabilisca tempi e modi della ricerca e specifichi la natura delle

operazioni da eseguire. Le autorizzazioni sono rilasciate a titolo nominale e circoscritte nel tempo e nello spazio. Il soggetto interessato provvede inoltre a fornire all'Ente gestore una copia dei risultati delle ricerche per ciascuna delle diverse forme da esso realizzate (ad esempio relazioni, fotografie, registrazioni, pubblicazioni). Sono fatte salve le disposizioni previste dalla L.R 28/2009 in merito alla raccolta di specie faunistiche e floristiche e dal DPR. 357/1997 per le specie di interesse prioritario (autorizzazione rilasciata dalla Regione o dal Ministero per l'Ambiente). In presenza delle autorizzazioni regionali o ministeriali rilasciate per tale raccolta non è dovuta l'autorizzazione dell'ente gestore.

4. L'Ente Parco promuove o conduce direttamente attività di monitoraggio dedicate in particolare a rilevare lo stato di conservazione degli habitat, nonché la presenza e lo stato di conservazione delle specie animali e vegetali maggiormente significative.

5. A tal fine il riferimento è il Programma di monitoraggio che contiene l'individuazione dei temi e della tempistica di realizzazione dei monitoraggi di habitat e specie ed è allegato al presente Piano. Al fine di adeguare le attività di monitoraggio alle risultanze delle stesse e a eventuali nuove esigenze, tale Programma viene aggiornato almeno ogni 5 anni con Delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco.

ARTICOLO 85. Educazione ambientale

1. L'Ente Parco, sulla base di iniziative promosse e sostenute dalla Regione Liguria ed ARPAL-CREA , relativamente alle ZSC in gestione :

a) svolge e promuove attività di educazione indirizzata al mondo della scuola, del lavoro e della cittadinanza

b) incentiva le iniziative volte alla diffusione di una migliore conoscenza del territorio delle ZSC e di una maggior sensibilità nei confronti degli habitat e delle specie presenti in tale territorio.

ALLEGATO 1

DEFINIZIONI (D.G.R. 30/2013)

Ente gestore: L'Ente competente preposto alla valutazione di incidenza ai sensi degli artt.8 e 9 della l.r. n.28/2009;

Valutazione di incidenza: è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano/progetto/intervento/attività che possa avere incidenze significative su un sito Rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani/progetti/interventi e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. La procedura ha lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti Rete natura 2000 attraverso l'esame delle interferenze di piani/progetti/interventi/attività, ai sensi dell'art.6 comma 3 della direttiva 92/43/CEE, qualora questi non siano direttamente connessi e necessari alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, quindi previsti nella misure di conservazione o nel piano di gestione del sito in questione.

Incidenza significativa: si intende la probabilità di un piano, un progetto o un intervento di modificare lo stato di conservazione delle specie e degli habitat per i quali il sito è stato designato e/o produrre effetti sull'integrità di un sito Natura 2000; la determinazione della significatività dipende dalle particolarità e dalle condizioni ambientali del sito.

Incidenza negativa: si intende la possibilità di un piano, progetto o intervento di incidere significativamente su un sito Natura 2000, arrecando effetti negativi sull'integrità del sito e/ sullo stato di conservazione delle specie e degli habitat per i quali il sito è stato designato, con riferimento agli obiettivi della rete Natura 2000.

Incidenza positiva: si intende la possibilità di un piano, progetto o intervento di incidere significativamente su un sito Natura 2000, non arrecando effetti negativi sull'integrità del sito e/o sullo stato di conservazione delle specie e degli habitat per i quali il sito è stato designato, nel rispetto degli obiettivi della rete Natura 2000.

Valutazione d'incidenza positiva: si intende l'esito di una procedura di valutazione di un piano, progetto o intervento che abbia accertato l'assenza di effetti negativi sull'integrità del sito.

Valutazione d'incidenza negativa: si intende l'esito di una procedura di valutazione di un piano, progetto o intervento che abbia accertato la presenza di effetti negativi sull'integrità del sito.

Integrità di un sito: definisce una qualità o una condizione di interezza o completezza del sito, nel senso di "coerenza della struttura e della funzione ecologica di un sito in tutta la sua superficie".

Misure di mitigazione: azioni finalizzate ad attenuare gli impatti negativi di un piano/progetto/intervento ed i suoi effetti in fase di cantiere ed in quella di esercizio;

Misure di compensazione: azioni concepite specificatamente per un piano, progetto o intervento tese a bilanciare gli impatti negativi ed a fornire una compensazione comparabile sul piano quali/quantitativo degli effetti negativi prodotti sulle specie e sugli habitat interessati, ai sensi dell'art.5, commi 9 e 10, del d.P.R. n.357/1997.

Progetti e interventi: con tali termini si intende non solo la realizzazione di lavori di costruzioni di opere, manufatti o altri interventi sul territorio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo, ma anche, in senso lato, tutte quelle attività che possono avere incidenze significative su un sito o su una specie;

ALLEGATO 2

MODULO DI PREVALUTAZIONE DI INCIDENZA DA ALLEGARE AL PROGETTO/INTERVENTO
(Allegato E D.G.R. 30/2013)

Il sottoscritto/a
Nome …….. Cognome ……
Residente a ……. Via …….. n.
Sede legale ……..
Codice fiscale ……..
allega il presente modulo al progetto di …….
relativo all'area ubicata nel Comune di: ..... (Prov. di .....)
Località ……..
se intervento puntuale: identificativi catastali Foglio ……. Mappale ……

per consentire lo svolgimento della procedura di pre-valutazione di incidenza (Fase 1)

Caratteristiche del progetto/intervento

Descrizione delle tipologie delle azioni/opere
…….

Descrizione delle dimensioni del progetto/ambito di riferimento dell'intervento
…….

Uso delle risorse naturali
…….

Produzione di rifiuti
…….

Inquinamento e disturbi ambientali prodotti
…….

Rischio di incidenti (sostanze e tecnologie utilizzate)
…….

Descrizione dell'area oggetto di progetto/intervento

Elementi naturali presenti
(indicare habitat e specie presenti nelle cartografie regionali e nelle schede Rete Natura 2000) (www.ambienteinliguria.it)

Elementi paesaggistici dell'intorno quali

- ☐ Zone umide d'acqua dolce o salmastra, prati umidi, corsi d'acqua
- ☐ Maceri, stagni, laghetti, risorgive o fontanili
- ☐ Boschi o boschetti
- ☐ Alberi isolati, in gruppo, in filare, siepi

- ☐ Arbusteti
- ☐ Prati permanenti o pascoli
- ☐ Altro (ambienti rocciosi, grotte, dune, ecc.)
- ☐ Area agricola

Area vasta d'influenza del progetto/intervento
Interferenza con il sistema ambientale

Interferenze con le componenti abiotiche (suolo, acqua, aria, etc)
……
Interferenze con componenti biotiche (specie animali, vegetali, habitat)
……
Connessioni ecologiche interessate (Rete Ecologica regionale)
……
Pertanto, viste:
- le caratteristiche del progetto e dell'area interessata,
- le possibili interferenze con il sistema ambientale,
- la conformità con le misure di conservazione ed il piano di gestione vigenti e con la normativa vigente in materia di biodiversità

Il/la sottoscritto/a
pertanto, sulla base delle dichiarazioni come sopra rese, richiede parere di pre-valutazione di incidenza

Data: Firma del Soggetto proponente/Legale rappresentante

Note esplicative:
1 – Qualora alcune delle informazioni richieste siano già contenute nel progetto, nel presente modulo vanno richiamate le parti dello stesso dove sono indicate le relative informazioni e vanno compilate solo le restanti voci.
2 – Al presente modulo va allegata idonea cartografia, con l'indicazione dell'area oggetto di intervento, qualora non sia già compresa nel progetto da presentare all'autorità competente.

ALLEGATO 3

MODULO DI COMUNICAZIONE FORESTALE

MODULO DI COMUNICAZIONE
DI INIZIO LAVORI DI TAGLIO BOSCHIVO
(ALLEGATO F della DGR. 30/2013)

All'Ente Gestore del Sito Rete Natura 2000

Indirizzo _____

Località _____

Oggetto: comunicazione di inizio operazioni di taglio per superfici superiori a 4 ettari (5 per i castagneti) .

Il sottoscritto _____ nato a _____ (prov._____), il _____ e residente in _____ (prov.) _____, via/piazza/loc. _____ n. ___, tel. _____, possessore del bosco come sotto indicato

C O M U N I C A

ai sensi e per gli effetti di:

- art. 6 del Regolamento regionale 29 giugno 1999 n. 1
- art. 3 comma 1 lettera d) del Regolamento regionale 24 dicembre 2008 n. 5
- all'art.6 comma 2 Legge regionale 10 luglio 2009, n. 28

nel rispetto della Guida agli interventi selvicolturali del Piano del parco

di voler effettuare, nell'anno silvano _____ nel rispetto delle prescrizioni di cui alle norme sopra citate, il taglio nel bosco sito in Comune/i di _____, Località _____.

Le operazioni di taglio inizieranno in data _____ e termineranno indicativamente in data _____, la superficie totale accorpata del bosco in possesso entro il quale ricade la parte da tagliare è di _____ha.

Ubicazione della tagliata:

foglio _____ mappali _____coordinate GPS _____

foglio _____ mappali _____coordinate GPS_____

foglio _____ mappali _____coordinate GPS_____

foglio _____ mappali _____coordinate GPS_____

foglio _____ mappali _____coordinate GPS_____

foglio _____ mappali _____coordinate GPS_____

superficie della tagliata _____ha,

specie legnosa/e interessata/e dal taglio _____

_____

pendenza prevalente del terreno _____%,

età indicativa _____.

GOVERNO (barrare la casella che occorre): CEDUO □ FUSTAIA □ GOVERNO MISTO□

Rilascio matricine SI □ NO □ (NO possibile solo per castagno, robinia, nocciolo)

Se SI: matricine a gruppi □ matricine distribuite uniformemente sulla tagliata □

Fornisce inoltre le seguenti ulteriori notizie esplicative:

tipologia del taglio : _____

_____,

modalità di esbosco: _____

_____,

altre notizie: _____

_____

_____.

Luogo e data _____

Firma _____

Si allega fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità.